UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Sabato, 22 dicembre 1923** — **Numero 300**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.80* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nell'articolo 2 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2595, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 292 del 13 successivo, contenente disposizioni sulla impugnabilità delle sentenze nel caso di deroghe convenzionali alle norme sulla competenza per valore, leggasi, in luogo di: « 25 febbraio 1923, n. 324 », « 20 settembre 1922, n. 1316 », come effettivamente risulta nell'originale e per errore di copia diversamente riprodotto.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO.

Sua Maestà si compiacque nominare nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro:

Di Suo Motu proprio:

Con decreti 2 *gennaio* 1921:

a grand'uffiziale:

Rossi barone Giovanni, questore del Senato del Regno.
Bertarelli comm. Luigi, direttore generale del Touring Club.

a commendatore:

Trincheri avv. prof. comm. Teresio, capo dell'ufficio revisione e stenografia Camera dei deputati.
Calvari comm. rag. Decio, vice direttore dell'ufficio di Questura della Camera dei deputati.
Donati rag. comm. Paolo, ragioniere capo nel Ministero dell'interno.
Quarta comm. dott. Francesco, direttore capo divisione al Ministero delle finanze.
Beccaria mons. Giuseppe, cappellano maggiore di S. M. il Re.
Torrigiani marchese Carlo, gentiluomo di Corte di S. A. R. la Duchessa d'Aosta.
Stramucci comm. ing. Emilio, ingegnere capo di 1ª classe della Casa Reale.
Bocconi comm. Luigi, Regio console generale a riposo.

a uffiziale:

Di Sant'Elia conte Luigi, mastro delle cerimonie di Corte.
Lante della Rovere duca Lodovico, id. id.
Clerici cav. Ambrogio, brigadiere generale Nostro aiutante di Campo Generale.
Muratore comm. avv. Nicola, capo divisione nel Ministero finanze capo Gabinetto del Sottosegretario di Stato.
Rosa cav. uff. Gaetano, primo segretario nel Ministero delle poste e telegrafi.
Finzi cav. uff. Carlo, revisore dei resoconti parlamentari della Camera dei deputati.
Suttina comm. dott. Luigi, capo Gabinetto del Ministro per le Terre liberate.

a cavaliere:

Bacino cav. avv. Diego, funzionario addetto al Commissariato generale dei consumi.
Scrinzo cav. Renato, id. id. id.
Mastellone cav. uff. Ugo, ispettore al Ministero dei lavori pubblici.
Lantieri cav. Giovanni, membro del Comizio centrale romano dei veterani e reduci.

Con decreto 2 *gennaio* 1921:

a uffiziale:

Torretta cav. uff. Luigi, ragioniere del Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

a cavaliere:

Garelli Colombo (nob. dei Conti) cav. Costantino, segretario della Regia segreteria del Gran Magistero Mauriziano.

Su proposta del Ministro per la guerra:

Con decreti 15 *gennaio*, 1 *e* 8 *febbraio*, 16 *maggio* 1920:

a uffiziale:

Venturi cav. Angelo, brigadiere generale, in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Con decreti 8, 12 *giugno*, 11, 16 *novembre* 1919:

a uffiziale:

Delfino cav. Nicola, colonnello nel personale permanente dei distretti, in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

a cavaliere:

Garrone cav. Egidio, maggiore Reali carabinieri in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Grande cav. Nicola, id. id. id.
Bombelli cav. Giovanni Battista, colonnello fanteria id. id.
Corapi cav. Rocco, id. id. id.
Caccia cav. Ernesto, id. id. id.
Gentilini cav. Demetrio, id. id. id.
Giardina cav. Francesco, id. id. id.
Kalomia cav. Beltrado, id. id. id.
Marchetti cav. Rodolfo, id. in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Sica cav. Salvatore, id. id. id.
Trentin cav. Eugenio, id. id. id.
Zagaria cav. Augusto, id. id. id.
Bisceglia cav. Nicola, tenente colonnello sussistenza, id. id.
Boi cav. Giuseppe, id. id. id.
Gazzotti cav. Enrico, tenente colonnello fanteria, id. id.
Gallotti cav. Gaetano, id. id. id.
Leardi conte cav. Biagio, tenente colonnello nel personale permanente dei distretti, in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo
Moschini cav. Carlo, tenente colonnello artiglieria, id. id.
Negri cav. Carlo, tenente colonnello fanteria, id. id.
Vallitutti cav. Vincenzo, id. id. id.
Zaza cav. Ferdinando Maria, id. id. id.
Ceni nob. cav. Arturo, maggiore fanteria, id. id.
Duse cav. Attilio, maggiore sussistenza, collocato a riposo.
Cappellaro cav. Angelo, id. id. id.
Manni cav. Vittorio Emanuele, maggiore amministrazione in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Righi cav. Vittorio, id. id. id.
Violini cav. Riccardo, id. id. id.
Laudati cav. Andrea, tenente colonnello fanteria, collocato a riposo.
Garigioli cav. Innocenzo, tenente colonnello commissariato in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Micchini cav Antonio, farmacista militare capo di 1ª classe.

Con decreti 19 *giugno*, 7 *agosto*, 28 *settembre* 12 *ottobre*, 20 *novembre*, 1° *dicembre* 1919:

a uffiziale:

Carta Mantiglia cav. Filippo, colonnello medico in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

a cavaliere:

Caporali cav. Carlo, colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Tosoni cav. Davide, id. id. id.
Bergna cav. Giovanni, tenente colonnello in posizione di servizio, ausiliario, id
D'Alessandro cav. Fulco, id. id. id.
Lamonica cav. Tito, maggiore commissario, id. id.
Grippando cav. Carlo, tenente colonnello sussistenza, id. id.
Colavito cav. Gregorio, id. id.
Uliari cav. Felice, colonnello del Genio, in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Valente cav. Francesco, tenente colonnello del Genio, id. id.
Pezzani nob. Antonio, maggiore generale, in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Con decreti 7 *agosto*, 11, 10 *e* 20 *novembre* 1919:

a cavaliere:

Ricca cav. Ernesto, colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Colucci cav. Ernesto, tenente colonnello, id. id.
Baratono cav. Michele, maggiore di fanteria, id. id.
Palizzolo nob. Alfredo, colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario, id.
Granata cav. Luigi, tenente colonnello di fanteria, id. id.
Sala cav. Bonaventura, tenente colonnello nel personale permanente dei distretti, id. id.
Volpes cav. Beniamino, colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario, id. id.
Muzzioli cav. Cesare, id. id. id.
Milazzo cav. Ruggero, id. id. id.
Mascaretti cav. Fabio, tenente colonnello di fanteria, id. id.
Mastrangelo cav. Alessandro, id. id. id.
Bianchi cav. Edoardo, id. id. id.
Guarnieri cav Dante, maggiore di fanteria, id. id.
Tessore cav. Giuseppe, tenente colonnello di fanteria in posizione di servizio usiliario, id.

Con decreti 15 *gennaio*, 22, 8 *e* 1° *febbraio*, 1° *marzo* 1920:

a uffiziale:

Marinaro cav. Francesco, maggiore generale in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

a cavaliere:

Festa cav. Giov. Battista, maggiore di fanteria, collocato a riposo.
Moleti cav. Pasquale, id. id.

Sanvitale cav. Romolo, maggiore di artiglieria, id. id.
Bertetti cav. Federico, colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario, id. id.
Bertola cav. Gioacchino, tenente colonnello, id. id.
Currò cav. Francesco, id. id. id.
Leonardi cav. Benedetto, id. id. id.
Ludergnani cav. Flaminio, id. id. id.
Vannicola cav. Bartolomeo, id. id. id.
Tallarico cav. Michele, id. id. id.
Mannelli cav. Stefano, id. id. id.
De Pompeis cav. Edmondo, maggiore di fanteria, id. id.
Bianchi cav. Torello, colonnello del Genio, id. id.
Benetazzo cav. Vittorio, tenente colonnello del Genio, id. id.
Barbacini cav. Vittorio, tenente colonnello commissario, id. id.
Aragona cav. Francesco, maggiore commissario in posizione di servizio ausiliario, id. id.
De Rosa cav. Vincenzo, tenente colonnello nel personale permanente dei distretti, id. id.
Carfesi cav. Vittorio, colonnello carabinieri Reali, in posizione di servizio ausiliario, id. id.
Tinelli cav. Luigi, colonnello di fanteria, id. id.
Biasetti cav. Faustino, id. id. id.
Lucarelli cav. Nicola, id. id. id.
Uberti cav Pietro, id. id id
Pescara Diano cav. Francesco, id. id. id.
Di Cagno cav. Simone, id. id. id.
De Vecchi cav. Ernesto maggiore di artiglieria, id. id.
Curzio cav. Emidio, id. id. id
Pontiglione cav. Luigi, id. id. id,
Cordaro cav. Vittorio, maggiore del Genio, id. id.
Parvopasso cav. Lorenzo, maggiore nel personale permanente dei distretti, id id.
Colle cav. Vittorio, id. id. id.
Lombardi cav. Francesco, id. id. id.
Grotti cav. Carlo, colonnello medico in posizione di servizio ausiliario, id. id.
Caterini cav. Carlo, tenente colonnello di fanteria, id. id.
Gigli cav. Antonio, id id id.
Zagari cav. Edoardo, id. id. id.
Varvelli cav. Carlo Cesare, id. id. id.
Barberis cav. Plinio, id. id. id.
Pozzo cav. Carlo, id. id. id
Abruzzese cav. Vincenzo, tenente colonnello di artiglieria, id. id.
Colucci cav. Nicola, tenente colonnello nel personale permanente dei distretti, id id.
Morteo cav. Emanuele, id. id. id.
Vismara cav. Paolo, id. id. id.
Redi cav. Adolfo, maggiore di fanteria, id. id.
Merlo cav. Ettore, maggiore di sussistenza, id. id.
Pinto cav. Francesco, id. id. id.
Prohaska cav. Alfonso, id. id. id.

Con decreti 9, 16 *maggio*, 20 *giugno* 1920:

a grand'uffiziale:

Ferrero di Cavallerleone cav Luigi, tenente generale medico in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

a cavaliere:

Angelucci cav. Carlo, colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Alfano cav. Giuseppe, tenente colonnello di fanteria, id. id.
Bifulco cav. Giuseppe, id. id. id.
Carano cav. Giovanni, id. id. id.
Fiorentino cav. Pietro, id. id. id.
Maringola-Tizzano cav. Mirtro, id id. id.
Trinchero cav. Giovanni, id. id. id.
Valler nobiluomo patrizio veneto conte Carlo, tenente colonnello fanteria id. id.
Fortunati cav. Felice, colonnello cavalleria, id. id.
Galassi cav Alessio, tenente colonnello cavalleria in servizio ausiliario, id. id.
De Leone cav. Leonello, colonnello d'amministrazione, id. id.
Bobbio cav. Carlo, maggiore commissario, id id.
Sclaverani cav. Vincenzo, maggiore d'amministrazione, id. id.
Angelozzi cav. Filiberto, maggiore di fanteria, id. id.
Morandi Alcide, id. id. id.
Baghetti cav. Giuseppe, brigadiere generale in posizione di servizio ausiliario, id. id.

Con decreto 28 *dicembre* 1919:

a commendatore:

Boriani Giuseppe, maggiore generale.
Zincone Attilio, brigadiere generale.
Turletti nob. don Giovanni, tenente generale di riserva.
Freddi comm. Augusto, direttore generale Ministero guerra.

a uffiziale:

Breganze cav. Giovanni, maggiore generale.
Fiorone cav. Vittorio, id.
Galli cav. Giov. Domenico, maggior generale medico.
Papini cav. Tullio, brigadiere generale.
Spreafico cav. Ferdinando, id.
Chapperon cav. Alessio, maggiore generale in posizione ausiliaria.
Bassi cav. Guido, brigadiere generale di riserva.
Scala cav. Fabio, colonnello di Stato maggiore.
Villari cav. Luigi, tenente cavalleria M. T.
Cotta cav. Eduardo, colonnello di artiglieria.
De Santi cav. Vincenzo, id.
Ghezzi Perego cav. Angelo, id.
Soardi cav. Massimo, colonnello di artiglieria in posizione ausiliaria.
Gualdi cav. Carlo, colonnello medico.
Barini comm. dott. Giorgio, direttore capo divisione amministrativo Ministero guerra.
Agostinelli cav. Roberto, colonnello medico Croce Rossa Italiana.
Morfini cav. Francesco, clonnello commissario id.
Omodei cav. Domenico, consigliere Comitato regionale Croce Rossa Italiana, Genova.
Vinci cav. dott. Adolfo, ispettore di emigrazione.
Cletti cav. Giov. Battista, ispettore provinciale poste e telegrafi.
Fabris cav. dott. Guido, vice direttore laboratorio chimico delle Gabelle.
Squillace cav. Carmelo, maggiore generale.
Fiori cav. Adolfo, brigadiere generale.
Giannini Giacomo, tenente colonnello veterinario.
Sirleo cav. Luigi, ispettore medico Ministero interno.

a cavaliere:

Lanzoni cav. Camillo, brigadiere generale in posizione ausiliaria.
Dall'Ora cav. Fidenzio, colonnello di Stato Maggiore.
Bergia cav. Claudio, id. id.
Bollea cav. Carlo, maggiore di fanteria.
Chiappi cav. Armellini, tenente colonnello di Stato Maggiore.
Canessa cav Raffaele, id. id.
Fantasia cav. Mario, id. id.
Gazzini cav. Mario, id. id.
Gigliarelli cav. Ugo, id. id.
Mezzacapo Vincenzo, id. id.
Masci cav. Francesco, id. id.
Monti cav. Enrico, id. id.
Majnoni d'Intignano nob. cav. Girolamo, id. id.
Moccia cav. Roberto, id. id.
Ricagno cav. Alessandro, id. id.
Roncaglia cav Ercole, id. id.
Spelta Carlo, id. id.
Stefani cav. Ugo, id. id.
Vanzetti cav. Guido, id. id.
Vernè cav. Vittorio, id. id.
Zanghieri cav. Giovanni, id. id.
Pietracupina cav. Pietro, id. id.
Poggesi cav. Gino, tenente colonnello carabinieri Reali.
Serafino cav. Luigi, maggiore id.
Dina cav. Augusto, maggiore carabinieri Reali, in posizione ausiliaria.
Alessi cav. Teodoro, colonnello di fanteria.
Angiono cav. Alessandro, id. id.
Barbieri cav. Talete, id. id.
Balbinot cav. Vincenzo, id id.
Carboni cav. Pompeo, id. id.
De Francesco cav. Aurelio, id. id.
Napoletano cav. Gaetano, id. id.
Poso cav. Otello, id. id
Restivo cav. Enrico, id. id.
Sobrero cav. Giuseppe, id. id.
Versè cav. Edoardo, id. id.
Cantalamessa cav. Guido, tenente colonnello di fanteria.
Luccio cav. Pietro, id. id.
Moreschi cav. Giuseppe, id. id.
Selvaggi cav. Giuseppe, id. id.
Valtangoli Guido, id. id.
Anderson cav. Giacomo, maggiore di fanteria.
Agosti cav. Giacomo, id. id.
Astolfi cav. Ivo, id. id
Arnera cav Alfredo, id. id.
Bianchetti cav. Giuseppe, id. id.
Chiari cav. Enrico, id. id.

Canevari cav. Emilio, id. id.
D'Avanzo cav. Lorenzo, id. id.
De Blasio cav. Ettore, id. id.
Franceschini cav. Vincenzo, id. id.
Francolino cav. Luciano, id. id.
Gotti cav. Giulio Cesare, id. id.
Giorgi cav. Walter, id. id.
Melotti cav. Carlo, id. id.
Pulvirenti cav. Francesco, id. id.
Pasqualico nob. patrizio veneto cav. Giuseppe, id. id.
Scala cav. Edoardo, id. id.
Allegri cav. Giuseppe, colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario.
Arimondi cav. Nicolò, id. id.
Ceci cav. Ercolino, id. id.
Corner conte cav. Giorgio, id. id.
Piccioli cav. Severino, id. id.
Pinto cav. Giovanni, id. id.
Pisano cav. Giovanni, id. id.
Zonchello cav. Giacomo, id. id.
Giani cav. Evaristo, tenente colonnello di fanteria, in posizione di servizio ausiliario.
Bernardini cav. Luigi, maggiore di fanteria di complemento.
Maddalena cav. Giacinto, id. id.
Meneghetti cav. Nazzareno, id. id.
Bellini Carnesali Luigi, tenente colonnello di M. T.
Mantova cav. Ernesto, id. id.
Pizzagalli cav. Felice, id. id.
Gibello Socco cav. Giuseppe, maggiore di fanteria di M. T.
Silva cav. Ettore, id. id.
Fauda cav. Giuseppe, capitano fanteria M. T.
Oxilia cav. Andrea Felice, id. id.
Nasi cav. Luigi, colonnello fanteria riserva.
Vizioli cav. Tommaso, id. id.
Baseggio cav. Cristoforo, tenente colonnello fanteria, riserva.
Spina cav. Riccado, id. id.
Spatocco cav. Giustino, tenente fanteria riserva.
Anti cav. Arturo, tenente colonnello cavalleria.
Noseda cav. Cesare, id. id.
Amico cav. Matteo, tenente colonnello artiglieria.
Barattieri di S. Pietro cav. Gian Francesco, id. id.
Basso cav. Antonio, id. id.
Bonasi conte Marco, id. id.
Barbieri cav. Carlo, id. id.
Ciampi cav. Giulio, id. id.
Cilento cav. Raffaele, id. id.
De Rosa cav. Filippo, id id.
Lacroix cav. Filippo, id. id.
Labruna cav. Domenico, id. id.
Matteuzzi cav. Luigi, id. id.
Pallieri cav. Vittorio, id. id.
Scarfiotti cav. Mario, id. id.
Adami cav. Ugo, maggiore artiglieria
Bergonzi cav. Angelo, id. id.
Belletti cav. Pietro, id. id.
Chirieleison cav. Domenico, id. id.
Geligh cav. Fernando, id. id.
Gasparro cav. Emilio, id. id.
Graziani cav. Carlo, id. id.
Lantermo cav. Luigi, id. id.
Ollearo cav. Alfonso, id. id.
Ragoni cav. Alamiro, id. id.
Santi cav. Leone, id. id.
Spreafico cav. Giovanni, id. id.
Zanotti cav. Mario, id id.
Geymonat cav. Giacomo, tenente colonnello artiglieria in posizione ausiliaria.
Morra dei conti di Lavriano e di Montà Roberto, id. id
Marsili cav. Massimo, capitano di artiglieria di complemento.
Le Stadieri cav. Augusto, maggiore di artiglieria M. T.
Masetti Zannini Antonio, id. id.
Passera cav. Antonio, id. id.
Giansanti cav. Francesco, tenente colonnello artiglieria riserva.
Storniolo cav. Giuseppe, id. id.
Castrogiovanni cav Gaetano, tenente colonnello genio.
Dall'Ora cav. Giuseppe, id. id.
De Vincentis cav. Cesare, id. id.
Ferri cav. Francesco, id. id.
Manasia cav. Vincenzo, id. id.
Porta cav. Virginio, id. id.
Volpe cav. Tomaso, id. id
Antilli cav. Cesare, maggiore del genio.
Beghi cav. Aldo, id. id
Catucci cav. Francesco, id. id.

De Franchis cav. Corrado, id. id.
Favagrossa cav. Carlo, id. id.
Grosso cav. Luigi, id. id.
Matellicani cav. Giuseppe, id. id.
Milone cav. Catello, id. id.
Venturi cav. Bruno, id. id.
Valente cav. Italo, id. id.
Guidi cav. Guido, maggiore del genio di complemento.
Coltellacci cav. Costantino, maggiore del genio M. T.
Tretti cav. Luigi, capitano id. id.
Cristofori cav. Torquato, colonnello genio riserva.
Cipriani cav. Riccardo, colonnello personale permanente distretti.
Bordoni cav. Mauro, tenente colonnello personale fortezze in posizione ausiliaria.
Bayon cav. Edmondo, tenente colonnello medico.
Bedei cav. Maurizio, id. id.
Borruso cav. Pietro, id. id.
Caccia cav Filippo, id. id.
Cantafora cav. Nicola, id. id.
De Angelis cav. Gaetano, id. id.
De Murtas cav. Cornelio, id. id.
Ferrari cav. Pietro, id id.
Ferrari Lelli cav Francesco, id. id.
Foresti cav. Alberto, id. id.
Funaioli cav. Gaetano, id. id.
Giannelli cav. Alessandro, id. id.
Lionti cav. Girolamo, id. id.
Massarotti cav. Giuseppe, id. id.
Miraglia cav Eustachio, id. id.
Negro cav. Ernesto, id. id.
Pettinelli cav. Filomeno, id. id.
Righi cav. Alberto, id. id.
Saggini cav. Evaristo, id. id.
Stefano cav. Umberto, id. id.
Tirelli cav. Elio, id. id.
Trovanelli cav. Luigi, id. id.
Volpe cav. Mazzini, id. id.
Alfonzo cav. Luigi, maggiore medico.
Perriere cav. Stefano, id. id.
Basso cav. Ermenegildo, id. id.
Buscaglino cav. Augusto, id. id.
Balestra cav. Duilio, id. id.
Cerafogli cav. Tullio, id. id.
Cervellera cav. Donato, id. id.
Fabrizi cav. Nicola, id. id.
Gatti cav. Dionigi, id. id.
Gazza cav. Alessandro, id. id.
Giagnoni cav. Pietro, id. id.
Grassi cav. Giovanni, id. id.
Ingravalle cav. Alfredo, id id.
Selvi cav. Giovanni, id. id.
Sertoli cav. Alfonso, tenente colonnello medico in posizione ausiliaria.
Agostini cav. Cesare, tenente colonnello medico di complemento.
Biondi cav. Giuseppe, maggiore medico id.
Mazzoni cav. Federico, id. id. maggiore medico
Cavarzerani cav. Antonio, maggiore medico, M. T.
Errera cav. Giovanni, tenente colonnello medico riserva.
Leoni cav. Leone, id. id.
Frassinetti cav. Antonio, maggiore id. id.
Grossi cav. Anacleto, id. id. id.
Bertolini cav. Giovanni Amedeo, tenente colonnello commissario.
Brusasco cav. Italo Angelo, tenente commissario.
Cuniberti cav. Giuseppe, id. id.
Gallini cav. Luigi, id. id.
Defraja cav. Gavino, id. id.
Isnardi cav. Camillo, maggiore commissario.
Schiavone cav. Giuseppe, id. id.
Zoppi cav. Antonio, id. id.
Calcina cav. Gaetano, tenente colonnello amministrazione.
Gandini cav. Ernesto Vittorio, tenente colonnello in posizione ausiliaria.
Giordano cav. Vincenzo, tenente colonnello riserva.
Carella cav. Nicola, tenente colonnello veterinario.
Giancola cav. Giuseppe, id id
Carnevali cav. Quinto, maggiore id.
Garavelli cav. Giuseppe, id. id.
Cominelli cav. Arturo, tenente colonnello giustizia militare complemento.
Mortara cav. Giorgio, id. id. id.
Baccari cav. Clemente, capo sezione amministrativo Ministero guerra.
Chiesa cav. Giuseppe, id. id id.
Darchini cav. Lucifero, id. id. id.
Mascione dott. Emilio, id. id. id.

Martinelli cav. Gustavo, id. id. id.
Riccio cav. Marcantonio, id. id. id.
Ruggiero cav. Ernesto, id. id. id.
Pancrazio cav. Francesco, maggiore.
Canevaro cav. Armando, consigliere Comitato regionale C. R. I. Genova.
Cardoni cav. Domenico, tenente colonnello commissario, id.
Suardi conte Guido, tenente commissario C. R. I.
Pesavento Ivo, tenente colonnello Regia guardia finanza.
Gabelli cav. Giovanni, 1° ragioniere geometra del genio.
Glori cav. Raffaele, 1° ragioniere geometra artiglieria.
Palcani cav. Nestore, ragioniere capo, id.
Braussi cav. Carlo, ingegnere capo del genio civile.
Granone cav. Erminio, id. id. id.
Nordera cav Ettore, capitano medico assimilato.
Casagrandi cav Oddo, professore nella R. università di Padova.
Cordeschi cav. Giulio, controllore casse militari.
Semeria cav. Giovanni, sacerdote.
Luciani cav. Alcide, commissario di P. S.
Boccalari cav. Enrico, maggiore medico nel S. O. M.
Taddei cav. Riccardo, maggiore fanteria M. T.
Cavalchini Garofoli cav. Antonio, maggiore medico nel Sovrano Militare Ordine di Malta.
Manzoni on. marchese Giov. Battista, direttore unità ospitaliera del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Tescari Onorato, maggiore fanteria complemento.
Savignoni Ettore, colonnello fanteria riserva.
Nofri Ugo, tenente colonnello medico complemento.
Salinitro Pietro Crocifisso, primo segretario Ministero pubblica istruzione.
Levi Camillo, direttore della R. Stazione industria della carta e studio fibre tessili di Milano.
Gritti Morlacchi conte Emilio, maggiore nel Sovrano Militare Ordine di Malta.
Pontiggia cav. Luigi, presidente associazione industriali per gli infortuni sul lavoro.
Prato cav. Giacomo, tenente colonnello artiglieria M. T.
Improta Salvatore, tenente colonnello fanteria, id.
Biancolini Antonio, tenente colonnello personale fortezza in posizione ausiliaria.
Varisco Azzo, maggiore medico di complemento.
Ceard cav. Mario, tenente colonnello Stato Maggiore.
De Biase Luigi, id. id.
Moreno cav. Mario, id. id.
Pentimalli cav. Natale, id. id.
Cerruti cav. Mario, colonnello fanteria.
Villa Santa cav. Nino Salvatore, colonnello fanteria.
Pesenti cav. Gustavo, id. id.
Soddu cav. Ubaldo, id. id.
Esposito cav. Giovanni, maggiore fanteria.
Gargani cav. Francesco, id. id.
Giaume cav. Mario, id id.
Varese cav. Mario, id. id.
Sacchi cav. Paride, capitano fanteria.
Altichieri cav. Giovanni, colonnello fanteria in posizione ausiliaria.
Palumbo cav. Antonio, tenente colonnello fanteria id.
Russo cav. Luigi, maggiore fanteria complemento.
Insabato cav. Vincenzo, colonnello fanteria M. T.
Carradori cav. Attilio, tenente colonnello cavalleria.
Mastiani Brunacci conte Teodoro, capitano cavalleria riserva.
Lazzi cav. Luigi, colonnello artiglieria.
Forni cav. Gaetano, tenente colonnello artiglieria M. T.
Bellucci cav. Arturo, tenente colonnello genio.
Borgio Gilót Ernesto, id. id.
Levi cav. Ugo, id. id.
Verduzio cav. Rodolfo, id. id.
Calderara cav. Attilio, maggiore genio.
Verno cav. Michele, colonnello genio riserva.
Anzà cav. Salvatore, tenente colonnello medico.
Mariotti Bianchi Giambattista, id. id.
Pavia cav. Caliman, id. id.
Corradi cav. Numa, maggiore medico.
Falcetti cav. Pietro, id. id.
Foce cav. Edgardo, id. id.
Tosi cav. Riccardo, id id.
De Stefani don Andrea, sacerdote.
Grixoni cav Giovanni, tenente colonnello medico.
Loschi cav. Pietro, colonnello medico posizione ausiliaria.
Vinci cav. Gaetano, tenente colonnello medico complemento.
Giordano cav. Vincenzo, maggiore medico complemento.
Mosso cav. Francesco, maggiore medico M. T.
Marrizzo cav. Michele, primo capitano medico riserva.
Crisafulli cav. Vincenzo, tenente colonnello commissario.
Di Niscia cav. Edoardo, id. id.
Gribaudo cav. Guglielmo, maggiore commissario.
Barbieri cav. Primo, colonnello commissario in posizione ausiliaria.
Basaglia cav. Giovanni, tenente colonnello veterinario.
Borelli cav. Napoleone, id. id.
Perrucci cav. Pietro, maggiore veterinario.
De Rinaldis Ugo, maggiore medico C. R. I.

Su proposta del Ministro per il tesoro:

Con decreto 26 ottobre 7, 14 e 18 novembre 1920:

ad uffiziale:

Bertotti cav. uff. dott. Pietro, delegato del Tesoro, con le funzioni di magazziniere nell'officina governativa delle carte-valori, collocato a riposo.

Su proposta del Ministro per la marina:

Con decreto 8 ottobre 1920:

a cavaliere:

Pellegrini Mario, capitano di fregata.
Falangola Mario, id. id.
Bonaldi Silvio, id. id.
Tur Vittorio, capitano di corvetta.
Pagano di Melito Gennaro, id. id.
Ascoli Aldo, id. id.
Rossetti Raffaele, tenente colonnello genio nav. complemento.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

S. M. si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Di Suo Motu proprio:

Con decreto 2 gennaio 1921:

a grande uffiziale:

Calanera comm. avv. Giovanni.
De Martino comm. Augusto, deputato al Parlamento.
Lucchini comm. Angelo, ex deputato al Parlamento.
Faudella comm. prof. Pietro, capo di gabinetto del Sottosegretario di Stato per l'interno.

a commendatore:

Ricca di Castelvecchio conte Luigi, gentiluomo di Corte di S. A. Reale la Duchessa d'Aosta.
Acanfora di Torrefranca cav avv. Girolamo, direttore capo divisione Ministero Real Casa.
Pignocco cav. avv Luigi, id. id. id.
Cartoni cav. Francesco, direttore della Real Casa in Firenze.
Lavagno cav. Osvaldo, direttore della Real Casa in Torino.
Troiani cav. Ettore, tenente colonnello di Stato maggiore.
Jacini conte Stefano, deputato al Parlamento
Isolani Lupari conte dott. Gualtiero, presidente Cassa di risparmio di Bologna.
De Mattei cav. uff. ing. Virgilio, presidente della Dante Alighieri di Casal Monferrato.
Tirelli cav. Vitige, medico chirurgo in Torino.
Rubino rev dott. Michelangelo già capitano cappellano militare.
Alessi cav. uff. Eugenio, membro del Comizio centrale romano dei veterani e reduci.
Solaro del Borgo nob. Vittorio, tenente colonnello di cavalleria già Nostro aiutante di campo effettivo.
Montesano cav. prof. Vincenzo della Regia università.
De Simone cav. avv. Arnaldo, capo sezione al Ministero dell'interno.
Cantù cav. uff Luigi, direttore della Banca italiana di sconto in Busto Arsizio
Strambio de Castillia avv. Giovanni di Vincenzo da Milano.
Aonzo cav. uff. Amedeo, capo ufficio al Commissariato generale approvvigionamenti.
Ferrari cav. uff. dott. Felice, id, id.
Menaldi cav. uff. dott. Felice, id. id.
Po cav. Ferdinando, colonnello di cavalleria.
Assisi cav. uff. Armando, capo sezione al Ministero della giustizia.
Nobili Massuero cav. prof. dott. Ferdinando, consigliere al Ministero delle colonie.
Murero cav. dott. Giuseppe, consigliere provinciale di Udine.
De Conciliis cav. avv. Luigi fu Pasquale, da Napoli, industriale.
Bianchi cav. Ettore, gerente e direttore generale delle cartiere di Toscolano « Andrea Maffizzoli »
Frova cav. ing. Giovanni già sindaco di Cinisello Monza.
De Micheli cav. dott. Giov. Battista di Giacomo, da Novi Ligure.

De Pollis cav. nob. Antonio, già sindaco di Cividale (Udine).
Bernacchi cav. Mario, industriale in Torino.
Boggio prof. dott. Piero, medico odontoiatra in Torino.
Gherardini cav. uff. Domenico, già sindaco di Toano (Reggio Emilia).
Pantaleo cav. rag. Giuseppe, capo di gabinetto del Sottosegretario per la Marina.
Martelli prof. cav. uff. Alessandro, dell'Istituto di studi superiori di Firenze.
Casoni cav. avv. Gaetano, consigliere provinciale di Firenze.
Brunetta cav. ing. Luigi, di Prada di Pordenone, industriale.
Pecci mons. Filippo, arcivescovo della Diocesi di Acerenza e Matera.
Beninsegni avv. Riccardo, già sindaco di Pontassieve.

ad uffiziale:

Marinali cav. Serafino, membro del Comizio centrale romano veterani e reduci.
Rondinelli cap. cav. Luigi, id. id.
Bettoli cav. Domenico, id. id.
Volpato cav. Enrico, funzionario della presidenza della Commissione interalleata di Marienwerder.
Petrone cav. dott. Eugenio, giudice del Tribunale.
Pasciuto cav. Vincenzo, primo aggiunto alla segreteria della Camera dei deputati.
Amico cav. Bernardo Matteo, avvocato, notaio in Loano.
Ducco Antonio, vice presidente Orfani di guerra (Torino).
Crisci cav. Francesco, primo segretario nel Ministero della Real Casa.
Mammoli cav. Guido, id. id.
Favales cav. Francesco Paolo, primo segretario nel Ministero della Real Casa.
Maggiorani cav. ing. Augusto, ingegnere capo della Real Casa.
Biondi dott. Luigi, agente agronomo delle Reali tenute.
Soldati cav. ing. Roberto, ingegnere per il Regio patrimonio privato di Torino.
Carleschi cav. Ugo, primo archivista capo nel Ministero della Real Casa.
Cazzola cav. avv. Luigi, consulente per le Regie caccie a Torino.
Torretta cav. Ernesto, notaio della Real Casa in Torino.
Tesio cav. dott. Giov. Battista, medico della Regia tenuta di Pollenzo.

a cavaliere:

Ratto sac. D. Andrea, vice curato della parrocchia del Carmine in Torino.
Israeli dott. Paolo, medico chirurgo.
Montù Cesare, funzionario della presidenza della Commissione interalleata a Marienwerder.
Dagnà Maggiorino, già segretario nella Delegazione italiana alla conferenza della Pace.
Giulietti avv. Francesco, stenografo della Camera dei deputati.
Paolucci Augusto, aggiunto alla Biblioteca dei deputati.
Maggioli Giuseppe, id. id.
Donadio Pasquale, aggiunto all'archivio id. id.
Ageno Giuseppe, aggiunto magazziniere alla Camera dei deputati.
Salsa Attilio, direttore dell'Esattoria e Tesoreria comunale di Firenze.
Avallone avv. Giorgio di Alfredo, da Pistoia.
Tinetti dott. Giacomo, medico-chirurgo di San Martino Canavese.
Mésturini sac. D. Giustino, parroco di Rivoletto (Torino).
Bolognino Francesco, segretario della Procura generale presso la Corte di appello di Torino.
Borini ing. Carlo, di Torino, già tenente del Genio.
Mussi dott. Federico, medico chirurgo in Torino.
Rinaldini Francesco, archivista del ministero della Real Casa.
De Carlo Roberto, id. id. id.
Linger Enrico, id. id id.
Venturini Augusto, primo segretario nel Ministero della Real Casa.
Cestetti Carlo, id. id. id.
Targioni Violani Azeglio, archivista capo nel Ministero della Real Casa.
Ferri dott. Eugenio, vice agente agronomo Regie tenute di San Rossore.
Cattaneo Paolo Carlo, cavallerizzo di S. M.
Cellerini Ottavio, capo servizio di scuderia, Roma.
Franci Guido, conservatore del Regio Palazzo.
Gentile Luigi, membro del Consiglio centrale romano dei veterani e reduci.
Boccio Selvaggio Pietro, id. id. id.
Ponzoni Achille, id. id. id.
Bulgarini Calcedonio, id. id. id.
Orlandi Aristide, id. id. id.
Gervino dott. Ubaldo, id. id. id.
Teodorani Edoardo, capitano addetto alla persona di S. A. R. il Duca di Bergamo.
Arlotta Massimo, capitano addetto alla persona di S. A. R. il Duca di Pistoia.

Con decreto 2 gennaio 1921:
a commendatore:

Vallauri cav. uff. ing. Giovanni, direttore capo divisione nella Regia segreteria del Gran Magistero Mauriziano.
Bosco di Ruffino conte avv. Vittorio, direttore del controllo generale del Gran Magistero predetto.

Su proposta del Ministro per l'industria.

Con decreto 19 settembre 1920:
a grand'uffiziale:

Veroi comm. ing. prof. Gomberto, ispettore generale dell'Industria.

a commendatore:

Mandillo cav. uff. Federico, colonnello di porto addetto all'Ispettorato delle capitanerie.
Durand de la Penne, marchese cav. uff Renzo, direttore della Società di navigazione « Lloyd Sabaudo ».
Alferi Osorio cav. uff. Pirro, colonnello di porto addetto all'Ispettorato delle capitanerie.

Su proposta del Ministro per l'interno.

Con decreto 8 luglio 1920:
a commendatore:

Brombeis cav. uff. avv. Roberto, vice segretario generale al Municipio di Napoli.
Degli Uberti cav. uff. avv. Pasquale, di Mirabella Eclano (Avellino) consigliere provinciale.

ad uffiziale:

Silvestri cav. prof. Giuseppe Antonio, pubblicista in Torino.
D'Elia cav. avv. Pasquale, presidente Congregazione di carità di Roccadaspide.
Giovannetti cav. Pio Luigi, sindaco di Pescosolido.

a cavaliere:

Pasteris Lorenzo fu Davide, da Lamporo Vercellese residente a Torino
Butticè dott. Giuseppe, veterinario provinciale.
Bruzzese Pasquale, sindaco ff. di Triggiano
Sorasio dott. Giuseppe, segretario comunale di Caramagna.
Botta Ferruccio di Stefano, di Torino.
Lo Magro Vincenzo, ex consigliere comunale di Siracusa.
De Martis dott. Achille, medico condotto di Terranova Pausania.
Mittica dott. Domenico, ufficiale sanitario di Oppido Mamertina.
Micheli dott. Giovanni, medico condotto a San Benedetto.
Salvando don Francesco, parroco in Ceresole d'Alba.
Passatempi Giulio, ex assessore comunale di Castel San Pietro (Emilia).
Altieri avv. Paolo di Giovanni, residente a Trieste.
Vanzi Giorgio, pubblicista in Firenze.
Orlandini Dante fu Emilio da Roma, residente a Torino.
Ferreri avv. Vittorio fu Carlo di Torino.
Bellini dott. Emilio fu Francesco di Torino.
Sangiorgio prof. Giovanni di Ivrea.
Grappini Francesco di Giuseppe, pubblicista in Torino.
Guidotti Guido, primo aiutante negli archivi di Stato.
Scafi avv. Alfredo Maria fu Mariano, da Carsoli, residente a Roma.
Fargnoli Beniamino, medico chirurgo a San Ambrogio Garigliano.
Falco Antonio fu Giacomo, da Napoli, residente a Sessa Aurunca.
Carlucci dott. Alfonso fu Raffaele di Calabritto.
Onorato Francesco fu Ignazio di Messina.
Audisio prof. Guido fu Giovanni di Novara
Viola dott. Domenico fu Giuseppe, farmacista in Napoli.
Chiccarelli ing. Carlo di Francesco Napoli.
Salvati avv. Filippo, segretario capo, della Congregazione di carità di Ascoli Piceno
Pata Francesco, sindaco ff. di Mileto.
Gemignani dott. Silvio, sindaco di Piazza al Serchio.

Con decreti 18 e 25 luglio, 25 e 29 agosto, 14 e 30 settembre 1920:
a gran cordone:

Girardi gr. uff. dott. Gerardo di Giov. Battista, prefetto del Regno, collocato a riposo.

a grand'uffiziale:

Gay comm. dott. Francesco, prefetto del Regno, collocato a riposo.

a commendatore:

Zuppani conte cav. uff. dott. Paolo, vice prefetto, collocato a riposo.
Augier cav. uff. Giuseppe, direttore dell'Amministrazione carceraria, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Morandini cav. dott. Egidio, consigliere nell'Amministrazione dell'interno, collocato a riposo.
Marzari cav. rag. Alceste, ragioniere capo nell'Amministrazione dell'interno, collocato a riposo.
Mercuri cav. dott. Francesco, consigliere nell'amministrazione dell'interno, id. id.
Ferrero cav. Francesco fu Pietro, di Cuneo, archivista capo, id. id.
Nini cav. Pasquale di Pietro, direttore nell'Amministrazione carceraria, collocato a riposo.
Tiberii cav. Rodrigo, id id. id.
Napoli cav. Alfonso, id id. id.
Fanti cav. rag. Lodovico, archivista nell'Amministrazione dell'interno, id. id.

a cavaliere:

Spagna dott. Faustino, consigliere aggiunto nell'Amministrazione dell'interno, collocato a riposo.
Guida Costantino, direttore nell'Amministrazione carceraria, id. id.
Vitale Pasquale, archivista nell'Amministrazione dell'interno, id. id.
Carfagnini Giovanni, vice commissario di P. S. id. id.

Su proposta del Ministro per le finanze:

Con decreto 8 *ottobre* 1920:

a commendatore:

Mangiacasale cav. uff. Dionigi, agente superiore nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Compioni cav. Tommaso, agente superiore nell'Amministrazione provinciale delle Imposte dirette, collocato a riposo.
Ottolenghi cav. Bell'Uomo Giuseppe, id. id. id,
Natrella cav. Giov. Battista, id id. id.
Marrubini cav. Francesco Marrubino, id. id. id.
Marcelli cav. Giuseppe, id id id.
Brinoni cav. Alessandro, id. id. id.
Pallavicini-Ranzini cav. Ezechiele, id. id. id.
De Sarlo cav. Giovanni, id. id. id
Lucignano cav. Ernesto, id. id id.
Scarpelli cav. Alessandro, id. id. id.
Tibaldi cav. Pellegrino Giuseppe, id. id. id.
Chiarotti cav. Leone, id. id. id.
Alfieri cav. Raffaele, id. id. id.
Verna cav. Falco, id. id. id.
Panico cav. Cesare, id. id. id.

a cavaliere:

Mazza Pier Maria, agente capo dell'Amministrazione provinciale delle Imposte dirette, collocato a riposo.
Meini dott. Carlo, id. id. id.
Azzolina Ferdinando, id. id. id.
Salvo Peroni Melchiorre, id. id. id.
Fusco Adolfo, id. id. id.
Giardina Andrea, id id. id.
Parruzia Giulio Cesare, agente nell'Amministrazione provinciale delle Imposte dirette, collocato a riposo.
Bassi Pio Carlo, id. id. id.
Alegiani Orazio, id. id. id.
Rebora Domenico, id. id. id.
Zambusi Federico, id. id. id.
Fumagalli Leopoldo, id. id. id.
Ciccotti Luigi, id. id. id.
Amato Francesco, id. id id.
Maggi Pietro, agente capo nell'amministrazione provinciale, id. id
Merlino Raffaele, id id id.
Laino Aurelio, id. id. id.
Milanese Giuseppe, id. id. id.
Di Giacomo Pasquale, id. id. id.
D'Arrigo Virginio, id. id. id.
Cianciosi Francesco, id id. id.
Pagano Luigi, id. id. id.
Anastasi Giuseppe, id. id. id.
Vitale Alessandro, id id. id.
Sabatini Carlo, id. id. id.
Casiello Pasquale, id. id. id.
Gotti Samuele, id. id. id.
Bianchi Stefano, id. id id.
De Masellis Francesco, id. id. id.
Valesi Quirino, id. id id.
Mugi Augusto, id. id. id.
Metelka Francesco, id. id. id.

Fontò Rosario, agente nell'Amministrazione provinciale delle Imposte dirette, collocato a riposo.
Cimino Girolamo, id. id. id.
Turolla Melitone, id. id. id.
Viola Domenico Giovanni Dalmazzo, id. id id.
Servanzi Virgilio, id. id. id.
Santini Teodorico, id. id. id.
Costa Ignazio, id. id. id.
Roselli Enrico, id. id. id.
Rampini-Boncori Ariodante, agente superiore provinciale delle Imposte dirette, id. id.
Baffi Francesco, id. id. id.
Bartolozzi Giovanni, id. id. id.
Gherardi Antonio, ricevitore capo del Registro, collocato a riposo.
Velardita Andrea, archivista nell'Amministrazione provinciale delle Imposte dirette, collocato a riposo.

Con decreti 14 *e* 18 *novembre* 1920:

a commendatore:

Levi cav. uff. Dovide, membro della Commissione delle imposte di Pinerolo.
Campana cav. uff. Giuseppe, vice presidente della Commissione delle Imposte di Cuneo.
Cambiano cav. ing. prof. Stefano.

Su proposta del Ministro per la guerra:

Con decreti 15 *gennaio;* 1 *e* 8 *febbraio;* 16 *maggio* 1920.

Avogadri Cesare, tenente colonnello di fanteria in posizione ausiliaria, collocato a riposo.
Caradonna Giuseppe, capitano di fanteria, id. id.
Brandazza Ugo, id. id. id.
Dalmasso Giacomo, id. id. id.
Eusebio Angelo, id. id. id.
Taglialatela Carlo, capitano d'artiglieria, id. id.

Con decreti 29 *agosto*, 8, 12 *giugno*, 11, 16 *novembre* 1919:

a commendatore:

Ravetti cav. Paolo Giuseppe, colonnello Genio in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Grillo cav. Vittorio, colonnello di fanteria, id. id.
Berardi cav. Tomaso, id. id. id.

ad uffiziale:

Castaldi cav. Vittorio, colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
De Maria cav. Federico, id. id. id.

a cavaliere:

Iannello Antonino, primo capitano dei Reali carabinieri, collocato a riposo.
Fiorentino Domenico, primo capitano fanteria, id.
Allegretti Manlio, capitano fanteria, collocato a riposo.
Prosdocimo Mario, id. id. id.

Con decreti 19 *giugno;* 7 *agosto;* 28 *settembre;* 12 *ottobre;* 20 *novembre;* 1° *dicembre* 1919:

a commendatore:

Mengotti cav. Giovanni, brigadiere generale, id. id.

ad uffiziale:

Marucco cav. Stefano, maggiore generale in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Testa cav. Giuseppe, id. id. id.
Gianazza cav. Ettore, colonnello di fanteria.
Ravani Corrado, tenente colonnello di fanteria, id. id.

Con decreti 16 *e* 20 *novembre* 1920:

ad uffiziale:

Sicardi cav. Francesco, maggiore generale in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

a cavaliere:

Gandelli Ettore, tenente colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Cignetti Guido, capitano di fanteria, collocato a riposo.
Rastello Cesare, id. id. id.
Giannotti Pantaleone, id. id. id.
Mileti Modesto, capitano genio id.

Con decreto 11 *novembre* 1919:

(Nella ricorrenza del genetliaco di S. M. ed in considerazione di lunghi e buoni servizi):

a grand'ufficiale:

Grazioli cav. Francesco, tenente generale.
Vaccari cav. Giuseppe, id.
De Giorgio cav. Antonino, id.

a commendatore:

Resio cav. Enrico, maggiore generale.
Fantoni cav. Giuseppe, id.
Martini cav. Giulio, id.
Cottini cav. Alessandro, id.
Camicia cav. Francesco, id.
Solari cav. Luigi, id.
Gundagni cav. Camillo, id.
Finelli cav. Antonio, id.
Lemarchi cav. Ernesto, id.
Emo Capodilista conte Giorgio, id.
Fochetti cav. Napoleone, id.
Notarangeli cav. Giuseppe, id.

ad ufficiale:

Pelli cav. Roberto, maggiore generale.
Ciccarelli cav. Alfonso, id.
Torre cav. Francesco, brigadiere generale.
Spiller cav. Gaetano, id.
Bertolli cav Giovanni, id.
Poggi cav. Umberto, id.
Rho cav. Michele Eraldo, id.
Giaccone cav. Ernesto, id.
Goggia cav. Francesco, id.
Tinto cav. Sesto Nicola, id.
Rota cav Alfredo di Giuseppe, id.
Ponzini cav. Alighiero, id.
Giove cav. Giovanni, id.
Lucchesini cav. Ferdinando, id.
Bosatta cav. Ugo, id.

Con decreti 15 *gennaio;* 22, 8 *e* 1° *febbraio;* 4 *marzo* 1920:

a commendatore:

Tamburini cav. Domenico, brigadiere generale in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Russo cav. Carlo, colonnello nel personale permanente dei distretti, id. id. id.
Baccialli cav. Giovanni, colonnello di artiglieria, id. id. id.

ad ufficiale:

Bellavita cav. Emilio, colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Ferrari cav. Nicola, id. id. id.
Zamboni cav. Filippo, id. id. id.
Lombardi cav. Giovanni, id. id. id.
Pasetti cav. Felice, colonnello del genio, id. id. id.
Cusani cav. Martino, colonnello medico, id. id. id.
Criscuoli cav. Nicola, maggiore medico, id. id. id.
Natoli cav. Francesco, id. id. id.
Carlandi cav. Pietro, tenente colonnello di artiglieria, id. id. id.

a cavaliere:

Casella Carlo, tenente colonnello di fanteria, in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Ungaro Giovanni, id. id. id. id.
Calanchi Florio, maggiore, id. id. id.
Bonanomi Enrico, capitano fanteria, collocato a riposo.
Orlandi Orlando, capitano di fanteria, collocato a riposo.
Persico Emilio, capitano cavalleria, id.
Cerulli Giannino, capitano atiglieia id.
Federico Giuseppe (di Villalta dei Conti), capitano di artiglieria, collocato a riposo.
Cesareo Giulio, tenente di cavalleia, collocato a riposo.
Ruoppolo Luigi, tenente di artiglieria, id.

Con decreto 9, 16 *maggio;* 20 *giugno* 1920:

a grand'ufficiale:

Baglione cav. Prospero, maggiore generale in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

a commendatore:

Pistolesi cav. Damiano, maggiore generale in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Zanetti cav. Giuseppe, id. id. id. id.

ad ufficiale:

Pampinoni cav. Luigi, maggiore generale in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Maugeri cav. Francesco, id. id. id. id.
Gerillo cav. Adolfo, id. id. id. id.
Beneventano nob. dei baroni del Bosco cav. Guglielmo, colonnello di fanteria, id. id. id.
Cancedda cav. Cesare, id. id. id. id.
Magistrati nob. Pietro, colonnello di cavalleria, id. id. id.

a cavaliere:

Gattagrisa Nicola Angelo, tenente colonnello nel personale permanente dei distretti in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Su proposta del Ministro per il tesoro:

Con decreti 26 *ottobre;* 7, 14 *e* 18 *novembre* 1920:

a commendatore:

Forges Davanzati cav. uff. dott. Enrico, vice avvocato erariale di 1ª classe, collocato a riposo.

ad ufficiale:

Binda rag. cav. Guido.
Balboni Italo, ispettore superiore nel Ministero del tesoro, collocato a riposo.
Oliva cav. dott. Guido, capo sezione di ragioneria nel Ministero del tesoro, dispensato dal servizio.

a cavaliere:

Melillo Matteo, primo segretario nelle delegazioni del Tesoro, collocato a riposo.

Con decreti 1° *agosto,* 6 *ottobre;* 19 *settembre* 1920:

ad ufficiale:

Leoni cav. Attilio, vice direttore del Credito Italiano, sede di Napoli.

a cavaliere:

Gaviraghi Giuseppe fu Francesco, impiegato del comune di Milano.
Moffa Paolo, già ufficiale d'ordine negli uffici della Corte dei conti.
Norrito Giacomo, ispettore del Banco di Sicilia.
Belgeri Carlo, ispettore della Sezione Pegno del Monte di Pietà di Milano.
Beretta Luciano, aggiunto capo ufficio della Sezione Banca del Monte di Pietà di Milano.
Vitale Eugenio Achille, industriale di Torino.
Ferraro Agostino.
Pellegrini Antonio, censore della Banca d'Italia.
Valeri avv. Ferdinando, consigliere provinciale di Grosseto.
Dolfin Giovanni Bortolo.
Cusi Annibale.

Su proposta del Ministro per l'istruzione.

Con decreti 14, 23 *settembre* 1920:

a cavaliere:

Benedetti Vittorio, ordinatore distributore della Biblioteca Nazionale Centrale « Vittorio Emanuele » di Roma.
Castellano Giovanni, benemerito dell'istruzione.
Martire Cesare, ordinatore distributore nella Biblioteca Alessandrina di Roma.
Ponzò Ettore, direttore della scuola tecnica pareggiata di Castelnuovo di Carfagnana.
Scorza Gaetano, professore ordinario di geometria superiore nella Regia università di Catania.
Tirelli Vincenzo, professore ordinario di lingua italiana nelle scuole tecniche pareggiate di Napoli
Vannini Tommaso prof. ordinario di matematica nella Regia scuola normale femminile di Verona.
Viola Alberto, prof. ordinario di materie letterarie nel R. Ginnasio « Genovesi » di Napoli.
Zimmerl Umberto, prof. ordinario di anatomia normale ed istologia nella Regia scuola superiore di medicina veterinaria di Torino.
Alfieri Giovanni, prof. ordinario di storia nel Regio istituto tecnico di Catania.
Calvo Valentino, maestro elementare a Beinasco.
Clerico Secondo, ispettore scolastico provinciale di Massa.
Montanari Uberto, prof. ordinario di costruzioni nel Regio istituto tecnico di Parma.
Ortolani Tullio, preside del Regio liceo di Rieti.

Su proposta del Ministro per le colonie:

Con decreti 8, 22 ottobre 1920:

a commendatore:

Tedeschi cav. uff. Mario, segretario generale del Touring Club Italiano.
De Vita cav. uff, nob. Raffaele fu Francesco, brigadiere generale.
Perletti cav. uff. avv. Giuseppe.
Astuto cav. uff. avv. Riccardo di Giuseppe, direttore coloniale.
Del Mar cav. uff. Alfredo fu Emanuele.

ad uffiziale:

Andreini cav. Torquato di Enrico, tenente colonnello nei CC. RR.
Spernazzati cav. Ettore di Achille, tenente colonnello nei bersaglieri.

a cavaliere:

Oliverio dott. Gaspare di Francescantonio, ispettore delle antichità.
Cortella dott. Francesco, capitano medico.
Bauer Guido, capitano di fanteria.
Gallarati Scotti conte dott. Gian Giacomo di Carlo, consigliere aggiunto Ministero colonie.

Su proposta del Ministro per la marina:

Con decreto 8 ottobre 1920:

a cavaliere:

Balzarotti Andrea, sottotenente di vascello.
Aonzo Giuseppe, sottotenente di complemento.
Volpi Giuseppe, tenente del C. R. E. torpediniere.
Montipò Gino, sottotenente C. R E. timoniere R. N.
Berardinelli Alfredo, tenente di vascello.
De Pinedo Francesco, id. id.
Insom Enrico, id. id.
Maddalena Umberto, sottotenente di vascello.
Paterniti Giovanni, id. id.

Su proposta del Ministro per il lavoro;

Con decreti 19 settembre, 7 novembre 1920:

a commendatore:

Sarmelli cav. uff, Luigi, Giugliano in Campania (Napoli).
Le Meglio cav. uff. Giovanni, Napoli.

ad uffiziale:

Beluschi cav. avv. Fausto, Brescia.
Simeone cav. dott. Francesco, capo sezione nel Ministreo per il lavoro e previdenza sociale.
Sorrentino cav. Lorenzo, Torre del Greco (Napoli).
Tucci cav. Vincenzo fu Antonio, Napoli.
Terni cav. Girolamo, direttore generale della società anonima italiana sugli infortuni, con sede in Milano.

a cavaliere:

Bocca avv. Carlo, industriale, Varese (Milano).
Forlivesi rag. Remo, sindaco di società industriale, Roma.
Giovannelli Luigi, rappresentante di commercio, Roma
Soprani Fermino, industriale, Recanati (Macerata).
Bergami Ercole, rappresentante di commercio, Napoli.
Fiumi Disma Luigi, industriale in Milano
Pascucci avv. Giuseppe, direttore della Cassa di risparmio di Recanati.
Sifo avv. Emilio, industriale in Benevento.
Silvagni Biagio Guglielmo, industriale, Roma.
Marcello prof. Leopoldo fu Vincenzo, Napoli.
Carlino Giovanni fu Francesco, Napoli.
Liguori Francesco fu Gennaro, Torre del Greco (Napoli).
Morelli dott. Gabriele addetto al Gabinetto di S. E il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Acciavatti dott. Appio, addetto al gabinetto id. id.
De Tora Ambrogio, id. id. id.
Cau dott. Giammaria, primo segretario nel Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.
Galli dott. Duilio, attuario nel Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.
Minetola prof. Silvio, id. id. id.
Castaldo Vincenzo fu Aniello, Acerra (Caserta).
Salvi Nicola di Giovanni, Napoli.
Mazza Crescenzo fu Leonardo. Torre del Greco (Napoli).
Vittoria Eduardo fu Michele, Napoli.
Altieri Antonio, commerciante, Napoli.
Cangiano Ignazio, commerciante, Napoli.
Bozzelli avv. Ferdinando, Giuglieno in Campania (Napoli).
Antonini Luigi Alfredo, industriale in Milano.
Azzarelli Edoardo, presidente della Associazione negozianti fornai e della federazione dei negozianti dei generi alimentari in Roma.
Vuoli avv. prof. Romeo, segretario dell'ufficio provinciale del lavoro in Roma.
Pessano Antonio, presidente dell'Associazione degli esercenti di Savona (Genova).
Cardellini Tazio, direttore generale della Società anonima per l'esercizio degli alberghi in Roma.
Moretti Nunzio fu Francesco, industriale, Napoli.
Strada Primo, industriale, Napoli.
Gennarelli Emilio, id. id.
Fasulo prof. Aristarco di Gaetano, Roma.
Bozzelli Salvatore fu Ferdinando, Napoli.
Conterio rag. Alberto, fu Giacomo, Roma.

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2670.
Scioglimento del Consiglio comunale e della Commissione amministratrice delle aziende municipalizzate di Torino.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale e la Commissione amministratrice delle aziende municipalizzate di Torino.

MAESTA',

In seguito alla mutata situazione politica locale, nel giugno scorso, 59 degli 80 consiglieri assegnati al comune di Torino presentarono le dimissioni, sicchè, trovandosi la civica rappresentanza numericamente ridotta nella impossibilità di funzionare, il Prefetto dovette affidare ad un suo Commissario la temporanea amministrazione dell'Ente.

Le condizioni dello spirito pubblico nella città non hanno sinora consentito, nè consentono tuttora, di convocare i comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva; e poichè non sarebbe conforme a legge protrarre a tempo indeterminato la gestione dell'attuale straordinario amministratore, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conversione in Regio del Commissario prefettizio.

Affinchè la risoluzione dei gravi problemi inerenti alla sistemazione finanziaria dell'Ente ed al riordinamento dei pubblici servizi possa procedere con organicità di criteri e uniformità di direttive, appare altresì necessario affidare allo stesso Commissario anche la gestione delle aziende municipalizzate, previo scioglimento della attuale Commissione amministratrice.

In tale senso provvede appunto lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, col quale, attesa la complessità dell'opera cui detto Commissario dovrà attendere, gli vengono conferiti anche i poteri del Consiglio comunale, e gli viene inoltre consentita, con eccezionale disposizione in deroga alle ordinarie norme di legge, la facoltà di scegliere, con l'approvazione del Prefetto, degli aggiunti che lo coadiuvino nella direzione dei diversi rami della civica azienda e lo sostituiscano in caso di assenza o di impedimento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti gli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; la legge 29 marzo 1903, n. 103, sulla municipalizzazione dei pubblici servizi ed il relativo regolamento, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Torino, è sciolto.

Il signor dott. Lorenzo nobile dei baroni La Via è nominato Commissario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Art. 2.

La Commissione amministratrice delle aziende municipalizzate del predetto Comune è sciolta, e la gestione delle aziende medesime è affidata allo stesso Commissario, di cui allo articolo precedente.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale e la facoltà di nominare, con l'approvazione del Prefetto, degli aggiunti, scelti fra gli eleggibili a consigliere, per coadiuvarlo o sostituirlo in caso di assenza od impedimento.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 145. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. 2674.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-1924, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 62-*bis* (di nuova istituzione): « Borse di studio nel Collegio comunale di Fano » + L. 350,000
Cap. n. 60 «Sussidi, contributi ed asseggni fissi a istituti, ecc. » . . . . — » 250,000
Cap. n. 68 « Convitti nazionali, aiuti e sussidi per lavori, ecc. » . . . . — » 100,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 149. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1923, n. 2675.

Modificazione alla denominazione del capitolo n. 109 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla denominazione del capitolo n. 109: « Ricostruzione nelle terre liberate e redente » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1923-24, è aggiunto: « Interessi sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, agli Enti locali delle provincie di Belluno e di Udine in base al R. decreto 6 ottobre 1921, n. 1426, per opere contro la disoccupazione ».

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 150. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1923, n. 2676.

Assegnazione straordinaria di L. 25,000,000 a favore dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24, per spese derivanti dalla vertenza con la Grecia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata, per le spese derivanti dalla vertenza con la Grecia, l'assegnazione straordinaria di L. 25,000,000 allo

stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-24.

Detta somma è inscritta al capitolo di nuova istituzione n. 74 *ter*: « Spese derivanti dalla vertenza con la Grecia », dello stato di previsione predetto, sotto la nuova rubrica: « Spese diverse ».

Sotto la rubrica stessa s'intende pure collocato il capitolo n. 74 *bis*: « Spese per il rifornimento delle dotazioni, ecc. » istituito con R. decreto 6 settembre 1923, n. 2004.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, ove occorra, al trasporto dei fondi inscritti al cennato capitolo n. 74 *ter* a favore di altri capitoli della parte ordinaria e straordinaria dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'indicato esercizio 1923-24.

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge, e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 151 — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1923, n. 2677.

Trasporto di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, da quello dei lavori pubblici, per l'esercizio 1923-24, per spese di indennità di missione a funzionari delle ragionerie centrali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo stanziamento dei seguenti capitoli dei sotto notati stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1923 1924, sono apportate le variazioni per ognuno indicate;

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Cap. n. 76: « Indennità di viaggio e di soggiorno al personale delle ragionerie centrali per missioni relative ai propri servizi, ecc. », aumento di L. 135,000.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 2: « Amministrazione centrale; Personale di ruolo: Indennità di trasferte. ecc. », diminuzione di L. 35.000

Cap. n. 81 *bis*: « Ispettorato generale delle ferrovie; Personale di ruolo; Indennità fisse mensili, ecc. », diminuzione di L. 100.000.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 152. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1923, n. 2678.

Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 153. — GRANATA.

Tabella delle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Maggiori assegnazioni:

Capitolo n. 23:	Amministrazione regionale scolastica - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	75,000
» n. 28:	Primi ispettori e ispettori scolastici - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	1,500,000
» n. 59:	Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione media - Assegni per posti di studio liceali	»	70
» n. 63:	Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale di ruolo, ecc.	»	15,000
» n. 66:	Convitti nazionali - Convitto « Principe di Napoli » in Assisi e collegio-convitto « Regina Margherita » in Anagni - Personale di ruolo - Stipendi, ecc	»	240,000
» n. 70:	Educatori femminili - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	125,000

Capitolo n. 77:	Regie università e altri Istituti d'istruzione universitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo, ecc	L. 2,100,000
» n. 83:	Istituti superiori di magistero femminile di Roma e Firenze - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	» 60,000
» n. 107:	Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc.	» 200,000
» n. 113:	Retribuzione alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità, ecc.	» 78,250
» n. 115:	Paghe, mercedi e indennità agli operai in servizio dei musei, delle gallerie, ecc.	» 400,000
» n. 119:	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per fitto di locali occorrenti ad uffici, ecc. . .	» 8,500
» n. 154:	Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale dell'Amministrazione della Real Casa passato in servizio dello Stato, ecc.	» 65,000
	Totale delle maggiori assegnazioni . . .	L. 4,866,800

Diminuzioni di stanziamento:

Capitolo n. 29:	Direttori didattici governativi - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	» 1,500,000
» n. 31:	Indennità per l'esercizio delle funzioni dei direttori didattici governativi e per ogni incarico, ecc.	» 400,000
» n. 51:	Scuole medie governative - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche, ecc.	» 2,500,000
» n. 62:	Borse di studio e sussidi ad alunni ed alunne delle scuole magistrali ed ai maestri della Sardegna, ecc.	» 150,000
» n. 129:	Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, ecc).	» 400,000
» n. 131:	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai Comuni di cui all'articolo 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ecc.	» 70,000
» n. 132:	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai Comuni di cui all'articolo 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ecc.	» 15,000
» n. 133:	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione, ecc. .	» 1,000,000
» n. 137:	Contributo dello Stato al pagamento degli interessi sui prestiti per le spese di costruzione di edifici scolastici, ecc.	» 56,800
» n. 139:	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie ed i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, all'ampliamento ed al restauro degli edifici destinati all'istruzione secondaria classica, ecc.	» 600,000
» n. 141:	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che il comune di Napoli può contrarre con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione, ecc.	» 200,000
	Totale delle diminuzioni di stanziamento . . .	L. 6,891,800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'istruzione pubblica
GENTILE.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1923, n. 2679.

Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1923-24, sono apportate le maggiori assegnazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 dicembre 1923. Atti del Governo, registro 219, foglio 154. — GRANATA.

Tabella delle maggiori assegnazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Cap. n. 10. — Indennità e spese per ispezioni, missioni, congressi, ecc.	L. 100,000
Cap. n. 11. — Indennità, diarie, gettoni di presenza a membri di Consigli, ecc.	» 80,000
Cap. n. 12. — Indennità di trasferimento . . .	» 1,500,000
Cap. n. 129 *bis* (di nuova istituzione). — Indennità al personale avventizio e straordinario licenziato dal servizio (art. 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 127)	» 1,570,000
Cap. n. 148 *ter* (di nuova istituzione). — Somma dovuta all'Amministrazione ospitaliera di Palermo a saldo del suo credito per il mantenimento delle cliniche universitarie di quella città negli esercizi 1917-18, 1918-19 e 1919-20	» 157,000
Cap. n. 155 *bis* (di nuova istituzione). — Spesa per l'acquisto dell'area in comune di Nervesa sulla quale sorge il monumento al maggiore Francesco Baracca	» 8,000
Cap. n. 166 (aggiunto). — Saldo degli impegni riguardanti le spese generali degli stati di previsione della spesa, ecc.	» 111,000
Totale .	L. 3,526,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'istruzione pubblica:
GENTILE.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1923, n. 2681.

Concessione di un contributo straordinario a favore del comune di Reggio Calabria, per spese dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A favore del comune di Reggio Calabria è autorizzato, indipendentemente dalle erogazioni sul fondo stabilito all'articolo 10 del testo unico di legge 19 agosto 1917, n. 1399, e disposizioni successive, per provvedimenti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, un contributo straordinario di L. 2,108,300;

Detta somma sarà stanziata con decreto del Ministro per le finanze nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1923-24.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 156. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1923, n. 2680.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla propsta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le variazioni indicate nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 380,000 per il rimborso all'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » della spesa liquidata a tutto il 30 giugno 1923 per la protezione e la tutela dei minorenni abbandonati in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915.

Detta somma è inscritta alla competenza del capitolo aggiunto n. 204 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1923-24 la cui denominazione è modificata come appresso: « Saldo di spese residue riguardanti la beneficenza pubblica dell'esercizio 1922-23 e retro ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 155. — GRANATA.

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1923-24.

Nuove e maggiori assegnazioni:

Cap. n. 4. — Consiglio di Stato - Personale, ecc.	L.	50,000
Cap. n. 19. — Spese casuali	»	50,000
Cap. n. 32. — Indennità di residenza e di alloggio ai prefetti	»	13,730
Cap. n. 92 *bis* (di nuova istituzione). — Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni sequestrate ai privati	»	40,000
	L.	153,730

Diminuzione di stanziamento:

Cap. n. 1. — Personale dell'Amministrazione civile, ecc.	L.	50,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1923, n. 2683.

Variazioni, concernenti spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Visti i decreti Reali 5 luglio e 10 settembre 1923, nn. 1439 e 2050;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le variazioni qui appresso indicate:

Capitolo n. 112 *bis*: Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ecc. + L. 25.000;

Capitolo n. 112 *quater*: Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ecc. — L. 69,000.

Art. 2.

Ai sotto notati stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le variazioni per ognuno di essi indicate:

Ministero delle finanze:

Capitolo n. 205: Spese d'ufficio, di cancelleria, d'illuminazione, ecc. + L. 25,000;

Capitolo n. 207: Spese per le automobili per i servizi centrali — L. 69,000.

Ministero dell'economia nazionale:

Capitolo n. 3: Assegni ed indennità di missione, ecc. — L. 33,000;

Capitolo n. 4: Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese di automobili, ecc. — L. 69,000;

Capitolo n. 13: Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese di ufficio, ecc. + L. 25,000;

Capitolo n. 62: Spese per il funzionamento dei depositi di alimentazione dei cavalli, ecc. — L. 200,000;

Capitolo n. 126: Assegni ed indennità di residenza agli addetti ed agenti commerciali all'estero + L. 290,000;

Capitolo n. 127: Spese d'impianto per nuovi uffici di addetti commerciali - Spese d'ufficio, ecc. + 595,000;

Capitolo n. 127 *bis* (di nuova istituzione): Rimborso di spese per le delegazioni commerciali all'estero a saldo delle gestioni riferibili agli esercizi finanziari 1922-23 e retro, con lo stanziamento di L. 55,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 158. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1923, n. **2684**.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24, per spese varie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 112 *ter*: « Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale, ecc. » dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1923-24, è aumentato della somma di L. 25,000.

Art 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 52 « Assegni e indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri »	L	40,000
Cap. n. 55 « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese di registri, ecc. »	»	25,000
Cap. n. 59 « Spese pel servizio araldico » . .	»	9,000
Cap. n. 97 « Indennità di tramutamento agli impiegati, ecc. »	»	25,000
Cap. n. 115 « Retribuzione al personale avventizio, ecc. »	»	15,000
Cap. n. 139 « Spese e rimunerazione per le estrazioni, ecc. »	»	100,000
Cap. n. 151 « Aggi, indennità e premi diversi, ecc. »	»	1,000,000
Cap. n. 154 « Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. »	»	300,000
Cap. n. 205 « Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, ecc. »	»	2,000,000
Cap. n. 206 « Spese per registri, moduli, carta, ecc. »	»	4,525,000
Cap. n. 209 « Spese di gestione dei magazzini compartimentali, ecc. »	»	50,000
Cap. n. 329 (modificata). Alla denominazione è aggiunta l'indicazione della spesa « per servizi di vigilanza notturna permanente ai locali dei depositi e sezioni di depositi da affidare ai privati »		
Cap. n. 333 « Rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia, ecc. »	»	120,000
Cap. n. 338 « Spese permanenti e transitorie occorrenti alla gestione del chinino, ecc.»	»	35,000
Cap. n. 393 (modificata). « Dazi doganali, spese di assicurazione e spese di trasporto per le merci consegnate dagli Stati ex-nemici a titolo di risarcimento, in base ai trattati di pace »	»	15,000,000
Cap. n. 395 XIV (nuovo) « Rimborso alla Banca d'Italia delle spese per l'allestimento dei biglietti da L. 25, assunti a carico dello Stato »	»	2,000,000
Cap. n. 443 *bis* (nuovo) « Rimborsi per stipendi ed assegni fissi corrisposti dalle autorità militari agli ufficiali medici richiamati dal congedo, per far parte delle Commissioni mediche istituite dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, che approva la riforma delle pensioni di guerra » .	»	500,000
Cap. n. 456-*quater* (modificata). « Spese per il funzionamento degli uffici provinciali per le pensioni di guerra - Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 - Competenze, indennità, diarie e rimborso		

di spese di viaggio per i membri — anche estranei all'Amministrazione — del Comitato, delle Commissioni predette, delle altre Commissioni che occorresse costituire per il servizio delle pensioni di guerra e per le autorità sanitarie locali, delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 57 - Spese per visite mediche all'estero »	» 2,000,000
Cap. n. 463-*quater* (modificata). « Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo e fuori ruolo e retribuzioni al personale giornaliero per lavori di revisione delle contabilità e preparazione di pagamenti di rendite nominative, da effettuarsi presso la ragioneria centrale del Debito pubblico »	
Cap. n. 483 (modificata). « Spese per le agenzie all'estero, incaricate della vendita dei tabacchi lavorati nazionali, comprese le spese per imballaggio, trasporti, assicurazioni, dazi doganali, tasse interne di vendita ed altre accessorie da sostenersi nei vari Stati esteri »	» 1,000,000
Totale degli aumenti	L. 28,944,000
In diminuzione:	
Cap. n. 12 « Interessi di buoni del tesoro triennali e quinquennali, ecc. »	L. 18,869,000
Cap. n. 161 « Fondo per premi da ripartire tra gli impiegati dell'Amministrazione provinciale del registro e delle ipoteche, ecc. »	» 875,000
Cap. n. 170 « Spese per l'accertamento, la riscossione, ecc., delle tasse di bollo, ecc. »	» 250,000
Cap. n. 208 *bis* « Spese generali di esercizio dell'Officina carte valori, ecc »	» 2,000,000
Cap. n. 210 « Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. »	» 50,000
Cap. n. 227 « Fondo da ripartire fra gli impiegati dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, ecc. »	» 1,750,000
Cap. n. 298 *bis* « Premi di operosità e di rendimento al personale centrale e provinciale dell'Amministrazione dei monopoli »	» 875,000
Cap. n. 306 « Compra di tabacchi, ecc. » . .	» 200,000
Cap. n. 440 « Pensioni privilegiate di guerra, ecc. »	» 2,500,000
Cap. n. 473 *ter* « Spese per trasferimento degli uffici giudiziari soppressi »	2,000,000
Totale delle diminuzioni	L. 29,369,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 *dicembre* 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 159. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1923, n. 2685.

Variazioni ai bilanci delle Amministrazioni del fondo per il culto e del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 113: « Rimborsi e concorsi diversi, ecc. » dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1923-24, è aumentato della somma di L. 6000.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per le finanze è istituito il capitolo n. 75 *bis*: « Premi di operosità e di rendimento al personale delle ragionerie centrali, per lavori a cottimo eseguiti presso la Direzione generale del fondo per il culto » con lo stanziamento di L. 6000.

Art. 3.

L'Amministrazione del fondo per il culto, d'intesa coi Ministeri degli affari esteri e delle colonie, è autorizzata a concedere, per la durata dell'esercizio finanziario 1923-24, i sottoindicati assegni:

L. 3600, alla parrocchia di Cattavia (Rodi), a titolo di congrua, di ufficiatura e di manutenzione di quella chiesa;

L. 12,000, per concorso nelle spese di mantenimento e di ufficiatura di chiese aperte al culto cattolico nella Colonia Eritrea, in aggiunta all'assegno di L. 12,000, di cui già sono dotate;

L. 25,200 complessive, a titolo di congrua, di ufficiatura e di manutenzione delle chiese delle parrocchie di Zuara (Tripolitania), Bengasi, Berca, Merg, Cirene, Derna e Tobruk (Cirenaica) in ragione di L. 3600 ciascuna.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 5.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le variazioni contenute nell'unita tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 160. — GRANATA.

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1923-24.

Maggiori assegnazioni:

Cap. n. 2. — Retribuzione al personale straordinario ed avventizio nella sede centrale e in Provincia, ecc.	L.	500
Cap. n. 4. — Sussidi al personale in attività di servizio	»	5,000
Cap. n. 5. — Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie	»	5,700
Cap. n. 9. — Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali, ecc.	»	5,500
Cap. n. 27. — Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e nel restauro di chiese	»	50.000
Cap. n. 39. — Assegni per ufficiatura di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nelle Colonie italiane, ecc.	»	40,800
Cap. n. 42. (Modificata la denominazione) — Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle Colonie e all'estero	»	20,000
Cap. n. 46. — Spese per riparazioni ad edifici ex demaniali e di Enti ecclesiastici di Regio patronato	»	40,000
Cap. n. 49. — Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della ragioneria centrale, ecc.	»	6,000
Cap. n. 53. (Modificata la denominazione) — Concorsi e sussidi per spese di riparazione ad edifici ecclesiastici anche non dipendenti dal Fondo per il culto danneggiati dalla guerra	»	—
Cap. n. 55. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato, ecc.	»	12,000
Totale delle maggiori assegnazioni	L.	186.000

Diminuzioni di stanziamento:

Cap. n. 13. — Compensi ai ricevitori del registro e del demanio per i servizi di riscossione e pagamento dell'Amministrazione del fondo per il culto, in sostituzione dell'aggio di riscossione	L.	6.000
Cap. n. 25. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli Enti soppressi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 33. — Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, ecc.	»	130,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento	L.	186,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1923-24.

ENTRATA.

Maggiori entrate:

Cap. n. 6. — Ricuperi e proventi diversi	L.	60,000

SPESA.

Maggiori assegnazioni:

Cap. n. 15. — Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati, ecc.	L.	60,000
Cap. n. 21. — Assegni per pigioni di locali ad uso di abitazione delle monache, ecc.	»	13,500
Totale delle maggiori assegnazioni	L.	73,500

Diminuzioni di stanziamento:

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	L.	5,000
Cap. n. 22. — Supplementi di congrua ai parroci (spese fisse ed obbligatorie)	»	1,400
Cap. n. 23. — Spese casuali	»	6,500
Cap. n. 24. — Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse, ecc.	»	600
Totale delle diminuzioni di stanziamento	L.	13,500

RIASSUNTO.

Entrata: aumenti			L.	60,000
Spesa: aumenti	L.	73,500		
diminuzioni	»	13,500		
		Pareggio	»	60,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1923, n. 2687.

Aumento del limite massimo per pensioni d'autorità da concedersi dal Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite massimo per le pensioni d'autorità da concedersi dal Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1923-24, è aumentato di L. 100,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 162. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2688.

Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 456;

Visti i Regi decreti 31 luglio 1921, n. 1073 e 29 ottobre 1922, n. 1531;

Visto il testo unico approvato col R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;

Visto il R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione è autorizzato a compiere direttamente tutte le operazioni di credito agrario consentite alla Sezione autonoma di credito fondiario e agrario istituita presso l'Istituto medesimo a norma dell'art. 99 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, fatta eccezione per le operazioni di mutui ipotecari di cui al capo IV del testo unico precitato, le quali restano riservate alla Sezione predetta.

Il contributo dello Stato di L. 25 milioni al capitale di fondazione della Sezione autonoma di credito fondiario ed agrario va ad aumento del capitale dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, che su di esso continuerà a non corrispondere nè interessi, nè dividendo sugli utili di bilancio.

È pure trasferita all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione la anticipazione di L. 50,000,000 prevista dall'art. 101 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, a favore della sopra richiamata Sezione di credito fondiario e agrario, ferme rimanendo le condizioni di legge che regolano la detta anticipazione.

I 25 milioni di contributo dello Stato aggiunti al capitale di fondazione dell'Istituto e i 50 milioni di anticipazione trasferiti all'Istituto medesimo, di cui al comma 2 e 3 del presente articolo, devono essere destinati esclusivamente ad operazioni di credito agrario di esercizio a favore delle coo[illegible]tive agricole di qualunque specie e delle Università agrarie.

Art. 2.

L'attuale Sezione autonoma di credito fondiario ed agrario e la Sezione autonoma per l'esercizio del credito edilizio presso l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, formano una unica « Sezione autonoma di credito fondiario » costituita in Ente morale autonomo, con patrimonio separato e gestione distinta dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

La Sezione autonoma di credito fondiario compie:

a) le operazioni di prestito e di mutui ipotecari per costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche ai termini del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, concernente provvedimenti per le case popolari e per l'industria edilizia, nonchè delle successive disposizioni in materia;

b) le operazioni di mutui ipotecari ai sensi dei capi IV e X del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932.

I partecipanti delle due sezioni divengono partecipanti della Sezione autonoma di credito fondiario.

Le attuali Sezioni autonome di credito fondiario ed agrario e per l'esercizio del credito edilizio cesseranno di funzionare alla data di costituzione della Sezione predetta, la quale si intenderà surrogata in tutti gli obblighi e diritti derivanti dalle operazioni sino allora compiute dalla Sezione di credito edilizio e dalle operazioni di cui alla lettera *b*) del presente articolo compiute dalla Sezione di credito fondiario e agrario. Per tutte le altre operazioni di credito agrario compiute dalle Sezioni di credito fondiario e agrario, si intenderà invece a questa surrogato, in tutti gli obblighi e diritti da esse derivanti, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Art. 3.

Il fondo di dotazione della Sezione autonoma di credito fondiario è di L. 55,500,000, costituito per L. 30,500,000 dall'attuale capitale di fondazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito edilizio e per L. 25,000,000 dai contributi dell'Opera nazionale dei combattenti e della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali al capitale dell'attuale Sezione autonoma di credito fondiario ed agrario.

I fondi di riserva delle due sezioni sono pure conferiti alla Sezione autonoma di credito fondiario. La Sezione di credito fondiario in corrispondenza dei mutui concessi può emettere obbligazioni a saggio non superiore al 6 % fino all'ammontare di otto volte il suo capitale di dotazione.

La Sezione di credito fondiario può emettere obbligazioni anche in dipendenza di operazioni di mutuo per le quali non sia concesso il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, purchè la somma mutuata non ecceda il 50 % del costo effettivo o del valore di stima delle costruzioni o dei fondi rustici.

Le obbligazioni non garantite dal contributo dello Stato costituiranno una serie a parte.

L'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile, concessa per le operazioni di mutuo della Sezione per l'esercizio del credito edilizio a norma del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, si applica a tutte le operazioni di mutuo della Sezione autonoma di credito fondiario.

Art. 4.

Le obbligazioni emesse dalla Sezione autonoma per l'esercizio del credito edilizio saranno ritirate e sostituite con obbligazioni della nuova Sezione autonoma di credito fondiario secondo le norme che saranno stabilite con apposito decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Art. 5.

L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e la Sezione autonoma di credito fondiario sono rette da un unico Consiglio di amministrazione costituito con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, e composto di un presidente e di 17 membri; dei quali due in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale e due in rappresentanza del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministeri; tre scelti dal Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze, tra persone di speciale competenza in materia di credito e di amministrazione; dieci designati dai partecipanti con le norme che saranno stabilite dallo statuto. Di questi, due saranno designati dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali,

uno dall'Opera nazionale per i combattenti ed uno dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il presidente del Consiglio di amministrazione sarà nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, e potrà essere scelto tra persone non appartenenti al Consiglio.

Il Ministro per l'economia nazionale nomina pure due vice-presidenti scelti in seno al Consiglio.

Art. 6.

Sono istituiti in seno al Consiglio di amministrazione due Comitati esecutivi, uno per l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, l'altro per la Sezione autonoma di credito fondiario.

Il Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione è composto del presidente, di quattro membri nominati anno per anno dal Consiglio, di un consigliere rappresentante del Ministero dell'economia nazionale e di un consigliere rappresentante del Ministero delle finanze.

Il Comitato esecutivo della Sezione autonoma di credito fondiario è composto del presidente, di due membri nominati anno per anno dal Consiglio, di un consigliere rappresentante del Ministero dell'economia nazionale e di un consigliere rappresentante del Ministero delle finanze. I membri dei due Comitati, nominati dal Consiglio di amministrazione, saranno scelti con particolare riguardo ai rappresentanti degli Enti partecipanti al capitale di fondazione rispettivamente dell'Istituto nazionale e della Sezione autonoma.

Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e dei Comitati esecutivi saranno determinate con apposito Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

L'attuale Consiglio di amministrazione sarà rinnovato a norma dell'articolo precedente entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 7.

Un unico Collegio di tre sindaci effettivi e tre supplenti esercita le funzioni indicate nell'art. 184 del Codice di commercio, per l'Istituto e per la Sezione autonoma.

Uno dei sindaci effettivi e uno dei supplenti sono nominati dal Ministro per l'economia nazionale, scegliendoli tra i funzionari del Ministero.

Un altro sindaco effettivo ed il secondo supplente sono scelti dai partecipanti con le stesse norme stabilite per la nomina dei loro rappresentanti nel Consiglio di amministrazione.

Un terzo sindaco effettivo ed il terzo supplente sono nominati dal Ministro per le finanze. Ad esso è attribuito il còmpito di controfirmare le obbligazioni emesse dalla Sezione autonoma di credito fondiario.

I sindaci durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Gli utili dell'esercizio, depurati dalle spese e perdite, sono ripartiti per ciascun bilancio nel modo seguente:

Per l'Istituto: è prelevato il 30 % da assegnarsi al fondo di riserva; sul residuo è corrisposto, in ragione del capitale versato, un dividendo non superiore al 6 %: dell'ulteriore eventuale residuo il 25 % è devoluto a scopi rivolti all'incremento ed al perfezionamento tecnico della cooperazione secondo le norme che saranno stabilite nello statuto, e l'altro 75 % ad aumento della riserva straordinaria dell'Istituto.

Nessun dividendo sarà attribuito alla quota di capitale di cui al 2° comma dell'art. 1, conferita dallo Stato senza corresponsione di interessi.

La quota degli utili spettanti allo Stato per ciascun esercizio, fino a quello del 1930 inclusivo, sul contributo di 200 milioni al capitale dell'Istituto, assegnato con legge 7 aprile 1921, n. 456, sarà demandata ad un fondo di riserva.

Quando il fondo di riserva ordinario avrà raggiunto una somma complessiva corrispondente all'intero capitale versato dall'Istituto, saranno riversati i fondi dello Stato e le quote dei partecipanti all'Istituto stesso, in misura proporzionale, con somme prelevate dagli utili regolarmente accertati, in base a un piano di ammortamento da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze.

Le perdite accertate e non ammortizzate al 31 dicembre 1923, potranno venire ripartite nei sette esercizi successivi ed ammortizzate gradualmente.

Per la Sezione autonoma di credito fondiario: è prelevato il 30 % da assegnare al fondo di riserva speciale della Sezione; sul residuo è corrisposto, in ragione del capitale versato, un dividendo non superiore al 6 %; l'eventuale eccedenza è assegnata ad un fondo di riserva straordinaria della Sezione.

Oltre le spese speciali della Sezione sarà a carico della medesima una quota delle spese generali dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato della Sezione.

Art. 9.

La vigilanza sull'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e sulla Sezione autonoma di credito fondiario spetta al Ministero dell'economia nazionale, il quale la eserciterà di concerto col Ministero delle finanze nei modi e nelle forme che saranno stabiliti con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze.

Con lo stesso decreto saranno approvati, sentito il Consiglio di Stato, gli statuti organici che dovranno essere deliberati dal Consiglio di amministrazione, rinnovato ai sensi del presente decreto, entro due mesi dalla data di pubblicazione di questo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, in sostituzione degli statuti oggi in vigore per l'Istituto medesimo e per le attuali Sezioni autonome per l'esercizio del credito edilizio e per il credito fondiario ed agrario.

Art. 10.

In quanto non sia diversamente disposto nel presente decreto, rimangono in vigore le disposizioni del R. decreto 31 luglio 1921, n. 1073, che reca provvedimenti per l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, nonchè quelle del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, e del testo unico approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, circa le operazioni di credito edilizio e di credito fondiario ed agrario.

Art. 11.

Le operazioni di trasferimento o di diversa assegnazione di capitali dipendenti dalle disposizioni del presente decreto sono esenti da qualunque tassa od imposta, ferme restando le disposizioni del R. decreto 11 febbraio 1923, n. 282.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 163. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2697.
Riforma delle tasse sui contratti di borsa.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 6 dicembre 1923, sul decreto che provvede alla riforma delle **tasse sui contratti** di borsa.

SIRE,

La tassa sui contratti di borsa viene ora corrisposta nella misura stabilita con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1918, n. 2085, e con l'altro decreto Luogotenenziale 1° maggio 1919, n 772.

Per effetto delle citate disposizioni, nell'intento di ricavare un maggior provento dalla tassa sui contratti di borsa, vennero elevate le aliquote di tassa stabilite con la legge 20 marzo 1913, n. 272, proporzionandole all'importanza del contratto

Tale riforma si è però dimostrata non consentanea alla natura dei contratti di borsa per il fatto che ha incontrato nelle sue applicazioni gravi difficoltà di ordine pratico per la molteplice varietà dei tipi di valori bollati che si dovettero istituire, creando una minuziosa contabilità che contrasta con la necessaria rapidità dei contratti di borsa.

A rimuovere tale inconveniente provvede il proposto schema di decreto, che, informandosi al concetto di adattare la tassa alla maggiore unità e mitezza possibile di aliquota ed alla massima semplicità di forma, prescinde nell'applicazione della tassa dal tenere conto dell'importo dei titoli negoziati, pure lasciando un trattamento di favore per le contrattazioni a contanti dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

In base a questi criteri, lo schema di decreto con l'art. 1 determina le nuove aliquote di tassa per i contratti a contanti, a termine e di riporto, compresi fra quest'ultimi quelli conclusi fra le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, riducendo a metà la tassa per i contratti a contante che riguardino esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

L'applicazione delle nuove aliquote ridurrà sensibilmente il numero dei foglietti bollati destinati alla redazione dei contratti di borsa.

Lo stesso articolo provvede inoltre al conglobamento nella tassa delle addizionali.

L'art. 2 dello stesso decreto determina le norme per la riscossione delle tasse anzidette.

Col successivo art 3, nell'intento di agevolare l'applicazione delle tasse, si sostituisce ai libretti a madre e figlia, che erano prescritti per coloro che erano ammessi a negoziare al mercato ufficiale e per i banchieri, l'impiego degli ordinari foglietti bollati a madre e figlia.

Da ultimo l'art. 4 disciplina l'applicazione della tassa a mezzo di foglietti bollati venduti dall'Amministrazione od a mezzo di foglietti stampati su carta non bollata da sottoporsi preventivamente a tassa presso gli uffici del registro, consentendo che per i contratti assoggettati a tassa d'importo non superiore a cent. 10 questa possa essere corrisposta mediante marche annullate direttamente dalle parti.

Notevoli sono i benefici che lo schema di decreto-legge porta alle contrattazioni di borsa ed il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degnerà di apporre al decreto stesso la Augusta Sua firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle borse di commercio e della mediazione e sulle tasse per i contratti di borsa;

Visti i decreti Luogotenenziali 12 dicembre 1918, n. 2085, e 1° maggio 1919, n. 772, relativi alla tassa sui contratti di borsa;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla riforma della tassa anzidetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa sui contratti di borsa è stabilita nelle seguenti misure:

I. — Contratti a contanti ed a termine tra persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale . . L. 0.10

II. — Contratti a contanti:

a) conclusi direttamente fra contraenti . . . » 1.20

b) conclusi fra banchieri e privati. . . . . » 0.60

c) conclusi con l'intervento di persone ammesse al mercato ufficiale. . . . . » 0.60

La tassa è ridotta a metà per i contratti a contanti che riguardino esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato

III. — Contratti a termine, la cui durata non ecceda i quaranta giorni:

a) conclusi direttamente fra contraenti . . . » 2.40

b) conclusi con l'intervento di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale . . . . . » 1.20

IV. — Contratti di riporto, la cui durata non ecceda i quaranta giorni:

a) conclusi fra le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale. . . . . » 0.50

b) conclusi direttamente fra i contraenti. . . » 6.00

c) conclusi con l'intervento di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale . . . . . . » 3.00

Le tasse anzidette sono comprensive dell'addizionale.

Art. 2.

Le tasse di cui all'art. 1 devono corrispondersi:

a) per i contratti conclusi direttamente fra contraenti e per quelli di riporto conclusi fra le persone ammesse al mercato ufficiale con l'impiego di foglietti costituiti da due parti di cui ciascuno dei contraenti ne trattiene una;

b) per i contratti a contanti ed a termine tra persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, per i contratti a contanti fra banchieri e privati e per i contratti conclusi con l'intervento di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, con l'impiego di foglietti a madre e figlia di cui le persone anzidette e i banchieri devono trattenere la matrice.

Art. 3.

Sono abrogati gli articoli 36 e 39 della legge 20 marzo 1913, n. 272, relativi all'obbligo dei libretti a madre e figlia prescritti per i contratti a contanti ed a termine per le persone di che agli articoli medesimi.

Art. 4.

Le tasse di cui all'art. 1 potranno corrispondersi, oltrechè con i foglietti bollati venduti dall'Amministrazione, con fogli stampati su carta non filigranata, muniti preventivamente dagli uffici del registro con marche doppie o con punzone di corrispondente importo. Le marche devono essere annullate esclusivamente dagli uffici del registro col bollo a calendario.

E' fatta eccezione per i moduli relativi ai contratti a contanti ed a termine tra persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, pei quali la tassa di centesimi 10 potrà essere corrisposta a mezzo di marche doppie da annullarsi direttamente dalla parte con la scritturazione della data su ciascuna sezione della marca. La parte della marca contenente l'effige sovrana deve essere applicata alla madre dei foglietti; la parte invece che indica, in cifre arabiche, il valore della marca si applica sulla figlia dei foglietti.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore col 1° gennaio 1924.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 172. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2699.

Modificazioni al ruolo organico del personale dell'Ufficio trattati e legislazione doganale del Ministero dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2123, circa l'ordinamento dei servizi del Ministero dell'economia nazionale,

Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2198, che stabilì le norme per il passaggio dal Ministero delle finanze a quello dell'economia nazionale dell'Ufficio trattati e legislazione doganale e del relativo personale;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo organico del personale dell'Ufficio trattati e legislazione doganale del Ministero dell'economia nazionale, stabilito col R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono soppressi tre posti di gruppo *A*, e vengono istituiti tre posti di gruppo *C*.

Detto ruolo organico resta pertanto modificato come segue:

Gruppo *A*.

Grado		Numero dei posti
5°	Ispettore generale	1
6°	Ispettori superiori	2
7°	Ispettori capi di 1ª classe	2
8°	Ispettori capi di 2ª classe	2
9°	Primi ispettori (*a*)	3
10°	Ispettori	3(*b*)
11°	Ispettori aggiunti	
	Totale	13

(*a*) Già Ispettori.
(*b*) Già Sottoispettori.

Gruppo *C*.

Grado		Numero dei posti
8°	Primo commissario	1
9°	Commissario	1
10°	Commissario aggiunto	1
	Totale	3

Art. 2.

Per la prima nomina al posto di commissario nel gruppo *C* (nono grado), di cui all'articolo precedente, saranno applicate le norme del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2198.

Il posto di primo commissario (ottavo grado) sarà conferito, con le norme dell'art. 10 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ai commissari che abbiano prestato in questo ultimo grado tre anni almeno di effettivo servizio.

Nella prima attuazione del presente decreto rimangono nel grado nono del gruppo *C* due funzionari in soprannumero, in corrispondenza delle vacanze dei posti nei gradi ottavo e decimo.

Art. 3.

Le modificazioni al ruolo organico del personale dell'Ufficio trattati e legislazione doganale, stabilite dal presente decreto, avranno effetto a datare dal 1° dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 174. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2673.
Ordinamento del servizio statistico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione generale della statistica provvede alla compilazione e alla pubblicazione delle seguenti statistiche:
1. Censimento generale della popolazione del Regno e degli italiani all'estero;
2. Censimento delle aziende industriali;
3. Censimento della proprietà fondiaria e delle aziende agricole;
4. Statistica del movimento della popolazione, secondo gli atti dello stato civile;
5. Statistica delle cause di morte;
6. Tavole di mortalità, di morbosità, ecc.;
7. Statistica elettorale, politica e amministrativa;
8. Bilanci, patrimonio e debiti dei Comuni e delle Provincie;
9. Annuario e bollettino statistico.

Potranno anche essere eseguite dalla Direzione generale della statistica altre indagini di carattere generale e speciale interessanti l' Amministrazione dello Stato e l' attività della Nazione.

Art. 2.

Sono tenuti a prestare la loro collaborazione alla Direzione generale della statistica, nelle materie di loro rispettiva competenza, le Amministrazioni centrali, le autorità governative locali, le Amministrazioni comunali e provinciali, ed altri Enti ed organi pubblici e gli Enti privati comunque soggetti a tutela, vigilanza o controllo dá parte dello Stato.

Art. 3.

Agli Enti ed organi di cui all'articolo precedente la Direzione generale della statistica potrà affidare l'esecuzione di particolari indagini locali.

Art. 4.

Per i lavori statistici che sono affidati agli uffici di prefettura potrà venire corrisposto dal Ministero dell'economia nazionale un contributo secondo i criteri che saranno determinati dal regolamento.

In ciascuna Prefettura, sotto la dipendenza del Prefetto, potrà essere incaricato della vigilanza tecnica di questi lavori un insegnante di statistica o di scienze economiche dell'università, o degli istituti superiori di commercio, o l'insegnante di scienza economica negli istituti di istruzione media, o il direttore dell'ufficio locale di statistica comunale, o provinciale, o dell'ufficio del lavoro del capoluogo.

Tale incarico viene affidato dal Ministro per l'economia nazionale su proposta del Prefetto.

Art. 5.

Ogni cittadino, sia in occasione di censimenti generali, sia in occasione di altre particolari inchieste prevedute nell'articolo 1, è obbligato a fornire le notizie che gli venissero domandate.

Coloro che per sè o come rappresentanti di Enti di cui all'art. 2, non forniscano le notizie loro richieste o le forniscano scientemente errate o incompiute, saranno passibili di un'ammenda fino a L. 500.

Art. 6.

Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste ordinate in base al presente decreto sono vincolate al più scrupoloso segreto di ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

Coloro che per ragione del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie di carattere personale, le comunichino ad altri o se ne servano a scopi privati, sono passibili di un'ammenda fino a L. 1000, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fossero incorsi per reati previsti nel Codice penale.

Art. 7.

Le divisioni e sezioni della Direzione generale della statistica saranno rette da funzionari del ruolo tecnico di cui alla tabella n. 80 allegata al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Ad esse potranno essere preposti, mediante comando, con il consenso degli interessati e su parere del Consiglio superiore di statistica, professori di ruolo di statistica o di scienze economiche, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale o da altro Ministero, previa autorizzazione di questo. Il comando avrà la durata di non oltre un biennio.

La Direzione generale, oltre al personale assegnatole del ruolo generale del Ministero dell'economia nazionale, potrà valersi di personale assunto con contratto a termine con le norme e condizioni che saranno determinate dal regolamento.

Art. 8.

Alla Direzione generale della statistica potranno essere temporaneamente aggregati con qualità di « assistenti di statistica » giovani laureati, che intendano perfezionarsi negli studi di statistica demografica, industriale, commerciale o di matematica attuariale, con un tirocinio che li metta in grado di conoscere praticamente il funzionamento dei servizi statistici. Le loro funzioni saranno gratuite.

Gli assistenti saranno alla dipendenza diretta del Direttore generale della statistica e saranno incaricati di studi e ricerche nell'interesse del servizio statistico, secondo le norme che verranno fissate in apposito regolamento.

Art. 9.

I funzionari del ruolo amministrativo attualmente assegnati alla Direzione generale della statistica e che vi abbiano prestato servizio per non meno di 10 anni, potranno essere trasferiti nel ruolo tecnico a posti di pari grado, conservando i diritti di anzianità che sarebbero loro spettati se fossero rimasti nel ruolo generale del Ministero.

Art. 10.

La Direzione generale della statistica per la classificazione dei certificati medici che servono per la statistica delle cause di morte, è autorizzata, fino a che essa non possa provvedere

altrimenti, a servirsi dell'opera di sanitari liberi professionisti, che eseguiranno il lavoro a cottimo, secondo norme che saranno fissate nel regolamento.

Art. 11.

Lo stanziamento del cap. 145 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1923-24 viene elevato a L. 600,000, e la denominazione del capitolo stesso è variata come segue : « Studi e ricerche di carattere statistico - Contributi e spese per i servizi statistici ».

Art. 12.

E' delegata al Governo del Re la facoltà di provvedere alla coordinazione delle disposizioni del presente decreto con le disposizioni attinenti alle stesse materie contenute in altre leggi o regolamenti dello Stato e all'emanazione delle norme regolamentari per la sua esecuzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 148. — GRANATA.

REGIO DECRETO 29 novembre 1923.

Nomina del direttore generale della Camera agrumaria di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 7 aprile 1921, n. 647;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del direttore generale della Camera agrumaria di Messina, allo scopo di dare una sistemazione definitiva alla amministrazione dell'Ente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il cav. uff. Salvatore Tringali, ragioniere capo di prefettura, è nominato direttore generale della Camera agrumaria di Messina, con decorrenza dal 1° dicembre 1923.

Art. 2.

Al cav. uff. Salvatore Tringali sarà corrisposto l'annuo assegno di L. 26,000 al lordo.

A carico del bilancio della Camera agrumaria graverà soltanto la differenza fra il suddetto assegno e lo stipendio e le indennità aventi carattere fisso (caro-viveri e di servizio attivo), che fanno carico al bilancio dello Stato.

Art. 3.

Il cav. uff. Salvatore Tringali conserva il suo posto nel ruolo della Amministrazione a cui appartiene, e non potrà esservi sostituito.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923.

Proroga dei poteri conferiti al Regio commissario per la Cassa di risparmio di Salerno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª, sull'ordinamento delle casse di risparmio e il regolamento per l'applicazione di tale legge, approvato con Regio decreto 21 gennaio 1897, n. 43;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1922, con il quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio salernitana in Salerno e il dott. Alberto Belgiorno fu nominato Regio commissario per la Cassa stessa;

Veduto il R. decreto 5 luglio 1923, col quale i poteri del Regio commissario suindicato furono prorogati fino al 1° ottobre 1923;

Considerata la necessità di dover prorogare per altri tre mesi i poteri conferiti al Regio commissario attualmente in carica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I poteri del Regio commissario per la temporanea gestione della Cassa di risparmio salernitana in Salerno, signor dott. Alberto Belgiorno, sono prorogati di mesi tre a decorrere dal 1° ottobre 1923.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1923.

Approvazione della convenzione 7 dicembre 1923 fra il Demanio dello Stato, la Società anonima Regie terme di Salsomaggiore e la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Reale 15 luglio 1923, col quale è approvato il compromesso 30 marzo 1923, stipulato presso il Ministero delle finanze per la concessione in uso e in esercizio dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore ad una società anonima, che il contraente, avv. Ciro Bonollo fu

Giuseppe, si impegnava di costituire entro il maggio detto anno;

Ritenuto che in adempimento di tale impegno si è effettivamente costituita la Società anonima Regie terme di Salsomaggiore, con atto 27 aprile 1923, rogito Simoncelli di Roma, debitamente registrato, omologato, trascritto e pubblicato;

Visto l'atto 7 dicembre 1923 stipulato fra il gr. uff. commendator dott. Valerio Marangoni, direttore generale del Demanio e delle tasse, in rappresentanza del Demanio dello Stato, il signor Della Lucia Olinto di Attilio, consigliere delegato della mentovata società anonima, e il signor grand'uff. avv. Carlo Scotti fu Antonio, rappresentante la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, di Milano, col quale atto:

1° Sono confermati i rapporti giuridici emergenti dal citato compromesso 30 marzo 1923, fra il Demanio dello Stato, concedente, e la costituita Società anonima Regie terme di Salsomaggiore, con sede in Roma;

2° Vien disciplinato l'anticipo dei 6,000,000 di lire pel pagamento delle somme già spese per investimenti patrimoniali, e per completare gli impianti, di cui agli articoli 10 e 11 del ripetuto compromesso 30 marzo 1923: anticipo cui provvederà la predetta Cassa di risparmio delle provincie lombarde, di Milano, con le norme e cautele indicate all'art. 4 dell'atto, di cui sopra, 7 dicembre 1923;

3° E' disciplinato, del pari, il versamento della cauzione, elevata da L. 200.000 a L. 500.000, giusta l'articolo 1° del decreto Reale d'approvazione 15 luglio 1923, soprarichiamato;

Approva

e rende esecutorio il predetto atto 7 dicembre 1923, col quale, in base al precedente compromesso 30 marzo 1923, stipulato fra il Demanio e l'avv. comm. Bonollo Ciro fu Giuseppe, e approvato con R. decreto 15 luglio 1923, il Demanio dello Stato, proprietario, concede, per la durata di anni 30 dal 1° luglio 1923, l'uso e l'esercizio dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore alla Società anonima Regie terme di Salsomaggiore, con sede in Roma, via Gregoriana, n. 25.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 dicembre 1923.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto l'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

Decreta:

Art. 1.

I 450 posti di organico che il Ministro per la guerra ha facoltà di conferire ad ufficiali invalidi o mutilati delle guerre 1911-1918, i quali, in relazione a quanto dispone l'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono stati o possono essere riassunti in servizio sedentario, verranno concessi col seguente ordine di precedenza:

1° Ufficiali provenienti dal servizio attivo permanente già riassunti;

2° Ufficiali provenienti dal servizio attivo permanente la cui domanda di riassunzione in servizio sia pervenuta al Ministero della guerra anteriormente al 1° luglio 1923;

3° Ufficiali delle categorie in congedo già riassunti;

4° Ufficiali delle categorie in congedo già mantenuti e che passano riassunti a senso di quanto è disposto nel 3° capoverso del citato art. 76;

5° Ufficiali delle categorie in congedo la cui domanda sia pervenuta al Ministero della guerra anteriormente al 1° luglio 1923, che posseggano i prescritti requisiti e che si trovano da tempo in servizio in attesa della definitiva riassunzione;

6° Ufficiali delle categorie in congedo che si trovano nelle condizioni stabilite dal 4° capoverso dell'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e che non sono in servizio.

Apposita Commissione, da nominarsi dal Ministro per la guerra, esaminerà le domande presentate dagli ufficiali di cui ai precedenti comma 5° e 6° ed esprimerà, entro il mese di febbraio 1924, il proprio avviso circa l'ordine di ammissibilità degli aspiranti alla riassunzione in servizio sedentario, a coprire i posti rimasti disponibili.

Nell'esame delle domande la Commissione terrà conto, a parità degli altri requisiti, delle campagne, ferite, decorazioni al valore militare, nonchè del servizio che gli ufficiali avessero già prestato dopo la invalidità o mutilazione in attesa della loro effettiva riassunzione.

Art. 2.

I posti ai quali potranno essere assegnati gli ufficiali mutilati o invalidi riassunti in servizio sedentario sono i seguenti:

Ministero della guerra;
Comandi di Corpo d'armata;
Comandi di divisione;
Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali;
Legioni territoriali dei carabinieri Reali;
Consegnatari di magazzino dei depositi di tutti i reggimenti delle varie armi, compresi quelli delle legioni allievi carabinieri Reali, nonchè i depositi di allevamento cavalli;
Consegnatari di magazzino di mobilitazione;
Ufficiali al materiale dei reggimenti di artiglieria;
Uffici dei generali a disposizione per le varie armi;
Direzioni superiori delle costruzioni di artiglieria e del genio militare;
Direzioni del genio;
Scuole, accademie, collegi;
Distretti di reclutamento;
Stabilimenti militari di pena;
Direzioni di sanità di Corpo d'armata;
Stabilimenti della Sanità militare;
Direzioni di commissariato di Corpo d'armata;
Stabilimenti di commissariato;
Uffici di ispezione e revisione contabile di Corpo d'armata;
Istituto geografico militare;
Delegazioni trasporti.

Il numero degli ufficiali riassunti da assegnare ai Comandi, Direzioni ed Uffici sovra indicati deve essere commisurato sempre alle esigenze del servizio e tenendo presente che gli ufficiali abbiano destinazioni e cariche adatte alle loro cognizioni professionali od alle loro speciali attitudini.

Dovrà in ogni caso evitarsi che destinazioni e cariche risultino incompatibili con le menomate condizioni fisiche degli ufficiali stessi.

Art. 3.

In applicazione del disposto del 5° comma del citato articolo 76, quegli ufficiali che, pur essendone meritevoli, non fossero compresi nei 450 posti disponibili, potranno inoltrare, pel tramite del Ministero della guerra, domanda d'impiego in altre Amministrazioni dello Stato unendovi i documenti e i titoli richiesti per l'impiego cui aspirano.

Art. 4.

L'esercizio della facoltà deferita al Ministro per la guerra dall'art. 76, comma 6°, del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, dovrà sempre essere preceduto da giudizi, che, sull'ufficiale proposto per il ricollocamento in congedo per rendimento non corrispondente al proprio grado ed al proprio incarico, saranno chiamate a pronunziare due Commissioni: l'una di primo, l'altra di grado superiore.

Dette Commissioni, per lo scopo anzidetto, saranno composte dalle stesse autorità che le costituirebbero se si trattasse di giudicare agli effetti dell'avanzamento ufficiali dello stesso grado del servizio attivo permanente, osservate le modalità all'uopo stabilite dal vigente regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del Regio esercito.

I giudizi espressi dalle predette Commissioni hanno carattere consultivo.

Il giudizio sfavorevole espresso dalla Commissione di grado superiore dovrà essere comunicato all'interessato dal Ministero della

guerra prima che intervenga la decisione del Ministro in merito alla proposta di ricollocamento in congedo dell'ufficiale.

Al Ministro per la guerra egli potrà inoltrare reclamo in via gerarchica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla fattagli comunicazione.

Art. 5.

Gli ufficiali riassunti in servizio sedentario potranno fruire delle licenze stabilite dall'apposito regolamento nella misura prevista per i pari grado del servizio attivo permanente.

Art. 6.

La riassunzione in servizio sedentario degli ufficiali mutilati od invalidi ed il loro ricollocamento in congedo avverrà con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 dicembre 1923.

Il Ministro: DIAZ.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

(2ª *pubblicazione*).

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del Tesoro quinquennali nominativi, si notifica che i buoni del Tesoro 5 % quinquennali di VI emissione, n. 1157, di L. 5000, intestato a Faella Rachele, minore sotto la patria potestà del padre Michele e n. 1158 di L. 5000 intestato a Faella Rosa, minore, sotto la patria potestà del padre Michele, dovevano invece intestarsi il primo a Faella Rachele Rosa, minore, sotto la patria potestà del padre Michelangelo, ed il secondo a Faella Elmerinda Maria Rosa, minore, sotto la patria potestà del padre Michelangelo, e ciò in base alle attestazioni giurate innanzi il notaro Francesco De' Besi di Verona il 17 ottobre 1923, nn. 3931 e n. 3932 di repertorio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano presentate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento dei suddetti buoni ed al rimborso del loro importo, perchè scaduti, nelle mani di Faella Rachele Rosa ed Elmerinda Maria Rosa di Michelangelo, rispettivamente.

Roma, 4 dicembre 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Determinazione Commissariale che stabilisce i noli massimi per il trasporto degli emigranti, durante il 1° quadrimestre 1924.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Udite le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dei Regi ispettori di emigrazione, nonchè di quelle comunicate dai Regi consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Avuto riguardo alla classe e alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti:

Determina:

I noli massimi che i vettori potranno adottare per il trasporto degli emigranti durante il 1° quadrimestre del 1924 sono confermati, per i piroscafi che saranno inscritti in patente di vettore, nella misura stabilita col decreto Commissariale 5 agosto 1923 per il 3° quadrimestre dell'anno corrente.

Roma, addì 10 dicembre 1923.

DE MICHELIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 18 dicembre 1923.

	Media		Media
Parigi	120 626	Belgio	105 60
Londra	100 893	Olanda	8 80
Svizzera	402 04	Pesos oro	16 86
Spagna	301 75	Pesos carta	7 42
Berlino	—	New-York	23 07
Vienna	0 033	Oro	445 14
Praga	67 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 525
	3.50 % » (1902)	71 318
	3.00 % lordo	47 75
	5.00 % netto	90 36

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 19 dicembre 1923.

	Media		Media
Parigi	120 68	Belgio	105 648
Londra	100 837	Olanda	8 80
Svizzera	402 216	Pesos oro	16 75
Spagna	301 425	Pesos carta	7 37
Berlino	—	New York	23 066
Vienna	0 033	Oro	445 066
Praga	67 45		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 86
	3.50 % » (1902)	72 —
	3.00 % lordo	47 75
	5.00 % netto	90 60

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ordinanza Ministeriale 29 novembre 1923 circa ammissione nei ruoli dei professori degl'istituti d'istruzione media delle persone aventi diritto alla nomina ai sensi dell'art. 31 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 15 dicembre 1923, n. 294, pag. 7211).*

ERRATA-CORRIGE.

« Ai concorsi non esauriti indicati nella nota n. 1 sono da aggiungere i due concorsi di matematica per i Regi istituti tecnici e i Regi licei, banditi il 28 dicembre 1920, le cui graduatorie definitive furono pubblicate sul n. 17 del Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione del 26 aprile 1923, pagg. 1373 e 1379, e il concorso per cattedre di lingua francese nelle scuole complementari, bandito il 6 luglio 1920, la cui graduatoria fu pubblicata nel n. 47 del Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione del 23 novembre 1922, pag. 2118 ».

Dario Perozzi, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.